



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



ROMA 10 OTTOBRE 2013

Ing. Accursio Pippo Oliveri



Sommario 1ª PARTE

- **Inquadramento normativo e disciplina dei lavori pubblici dopo la LEGGE 9 agosto 2013, n. 98**
 - La modifiche al codice dei contratti
 - La progettazione dell'appalto in lotti e i nuovi compiti di vigilanza sulla suddivisione in lotti dell'Avcp
 - Il ritorno del costo del personale non soggetto a ribasso d'asta: differenze rispetto all'abrogato art.81 comma 3-bis del Codice
 - Proroga delle modalità di dimostrazione dei requisiti speciali per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.
 - Proroga della facoltà di ricorso all'esclusione automatica per gare d'appalto sotto soglia comunitaria
 - La complessa applicazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) dopo le recenti innovazioni del Codice.
 - La buona progettazione del lavoro per la redazione degli strumenti di gara: verifica e validazione dei progetti
 - Analisi dei modelli di bando tipo predisposti dall'AVCP (procedure aperte, ristrette e negoziate) per gli appalti di progettazione ed esecuzione



LA TRAVAGLIATA APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'attuale testo del Codice dei contratti:

- **consta di n.273 articoli con 43 allegati;**
- **è stato modificato da 44 norme diverse e 15 leggi di conversione** (ha contribuito anche una nota ministeriale sull'applicazione del D.Lgs.231/2002 ai lavori pubblici per i contratti stipulato dal 1° gennaio 2013)
- **conteggiando solo le modifiche convertite in legge, nell'articolato, ha subito ben 545 tra modifiche, integrazioni e sostituzioni.**
- **è rimasto inalterato, mantenendo il testo originario, solo in 114 articoli.**



LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

Il sistema giuridico comunitario è costituito dall'insieme di norme che regolano l'organizzazione e lo sviluppo delle Comunità europee e i rapporti tra queste e gli Stati membri

è completamente autonomo rispetto a quello degli Stati membri

direttamente applicabile, preminente nei confronti delle norme statali conflittuali

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

Principio della diretta
applicabilità del diritto
comunitario



quando una disposizione del
trattato o di un atto comunitario
presenta determinate
caratteristiche (**impone un
comportamento preciso e non
condizionato, contiene una
disciplina completa che non
necessita di integrazione**)



esso crea diritti e obblighi a favore
dei privati, i quali sono legittimati
ad esigere, davanti alle
giurisdizioni nazionali, la stessa
tutela riconosciuta per i diritti di
cui sono titolari in base alle norme
dettate dall'ordinamento interno

Principio del **primato
del diritto comunitario**



per cui in caso di conflitto,
di contraddizione o di
incompatibilità tra norme di
diritto comunitario e norme
nazionali, le prime
prevalgono sulle seconde



ATTI GIURIDICI DELLA COMUNITA'

REGOLAMENTI

hanno **portata generale**, essendo indirizzati a tutti gli stati membri e alle persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi, sono **direttamente applicabili**

sono atti a formazione complessa essi, in genere, sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione. Al processo di formazione viene associato il Parlamento europeo attraverso una delle procedure previste

Sono pubblicati sulla **Gazzetta ufficiale delle Comunità europee** ed entrano in vigore dopo una **vacatio legis di 20 giorni**, salvo diversa data indicata nel regolamento stesso.

**REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2011 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2011****che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 78,

tuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE,
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è così modificata:

Dal 1.1.2012 sono entrate in vigore le nuove soglie comunitarie**Lavori € 5.000.000****Servizi e forniture € 200.000 (se amministrazioni dello stato € 130.000)**

«5 000 000 EUR»;



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 842/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)



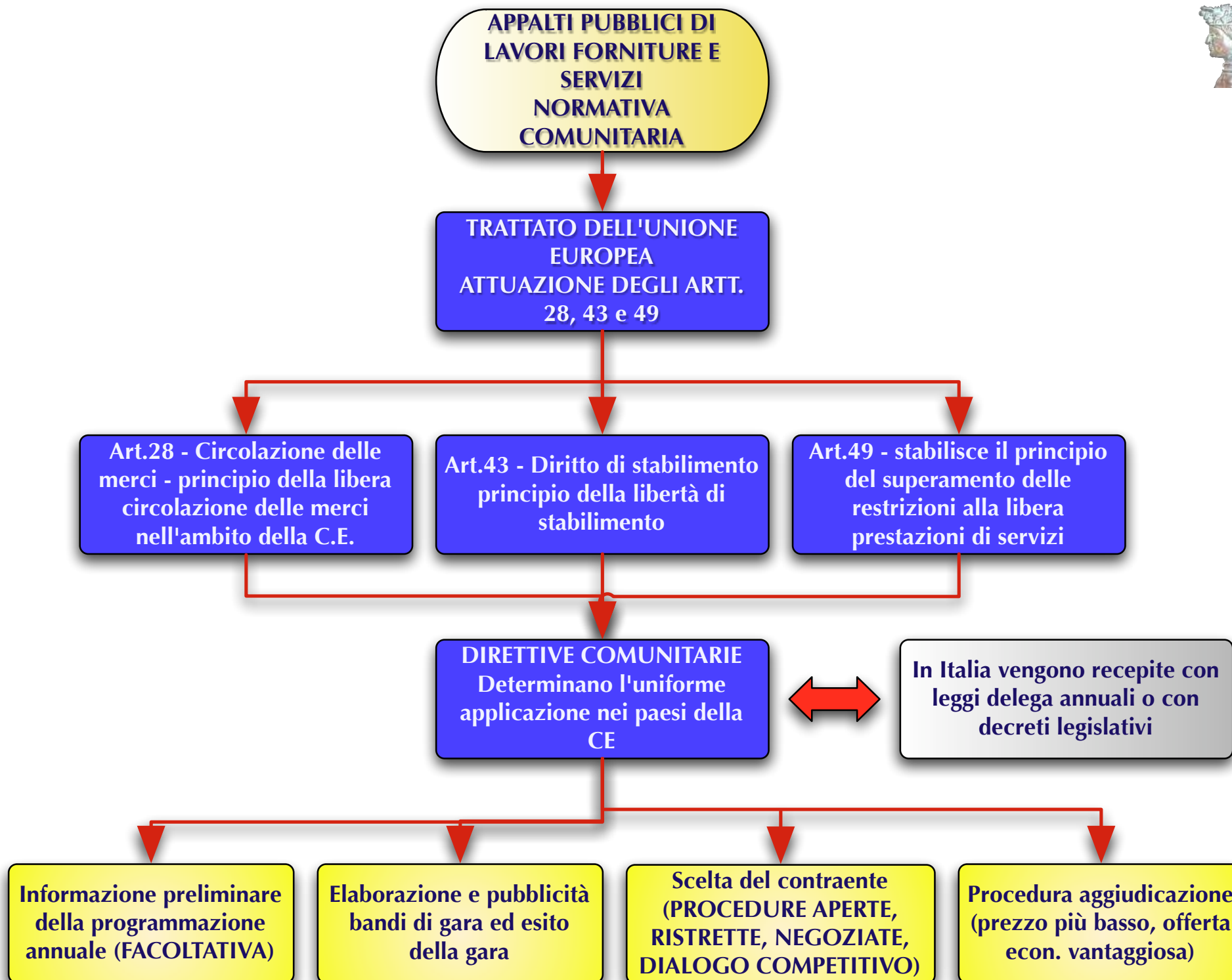
ATTI GIURIDICI DELLA COMUNITA'

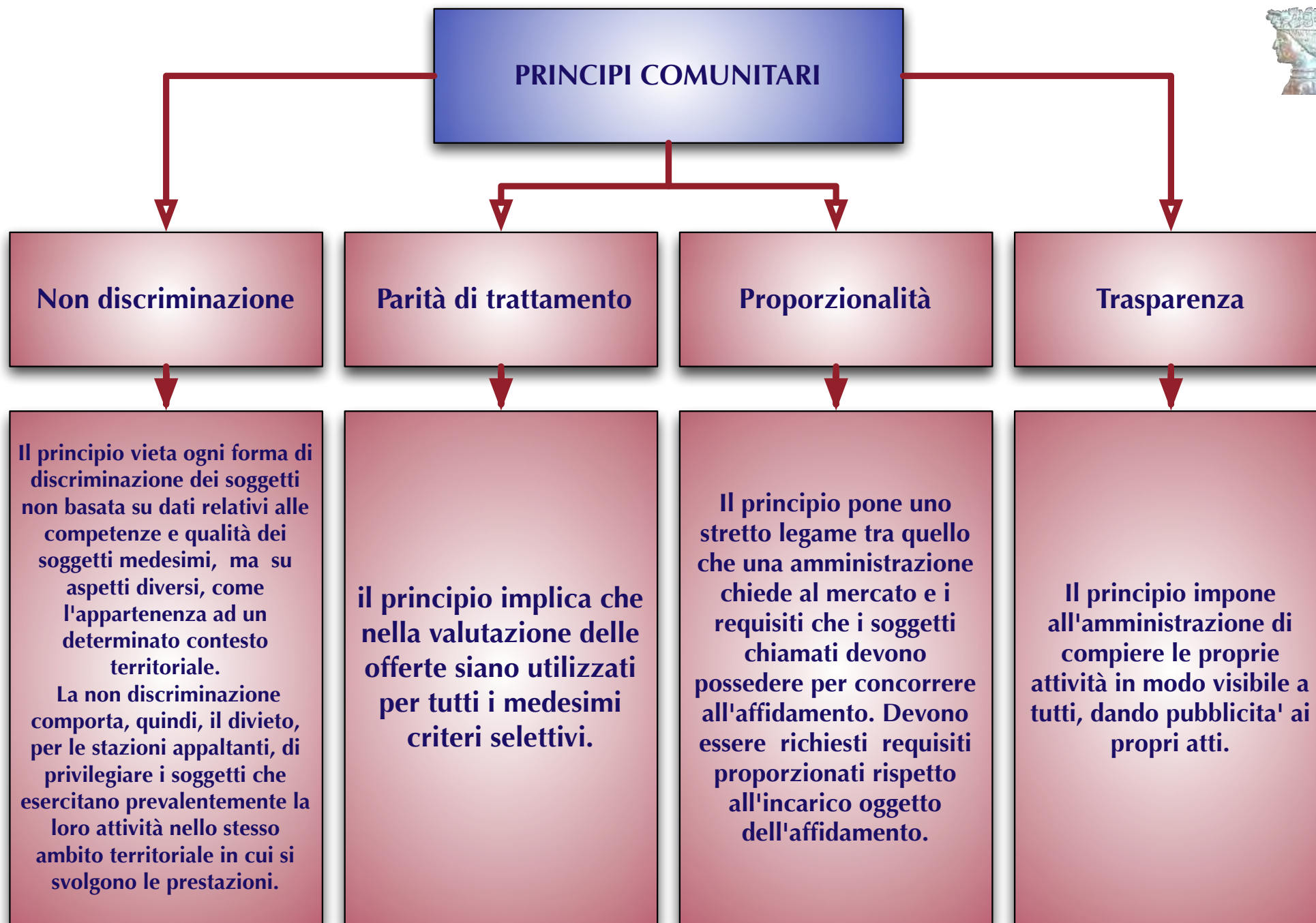
DIRETTIVE

possono avere una **portata individuale o generale**, non sono obbligatorie in tutti i loro elementi, in quanto vincolano i destinatari solo riguardo al risultato da raggiungere lasciando alla loro discrezione la scelta dei mezzi

sono atti a formazione complessa essi, in genere, sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione. Al processo di formazione viene associato il Parlamento europeo attraverso una delle procedure previste

Esse vanno notificate ai destinatari e acquistano efficacia dalla data della notifica. Le misure nazionali di attuazione **devono essere adottate entro il termine fissato dalla direttiva stessa**: in caso di inosservanza gli Stati commettono violazione che può dar luogo ad azione per infrazione in ambito comunitario ed **i singoli possono invocare la stessa con richiesta di risarcimento del danno.**



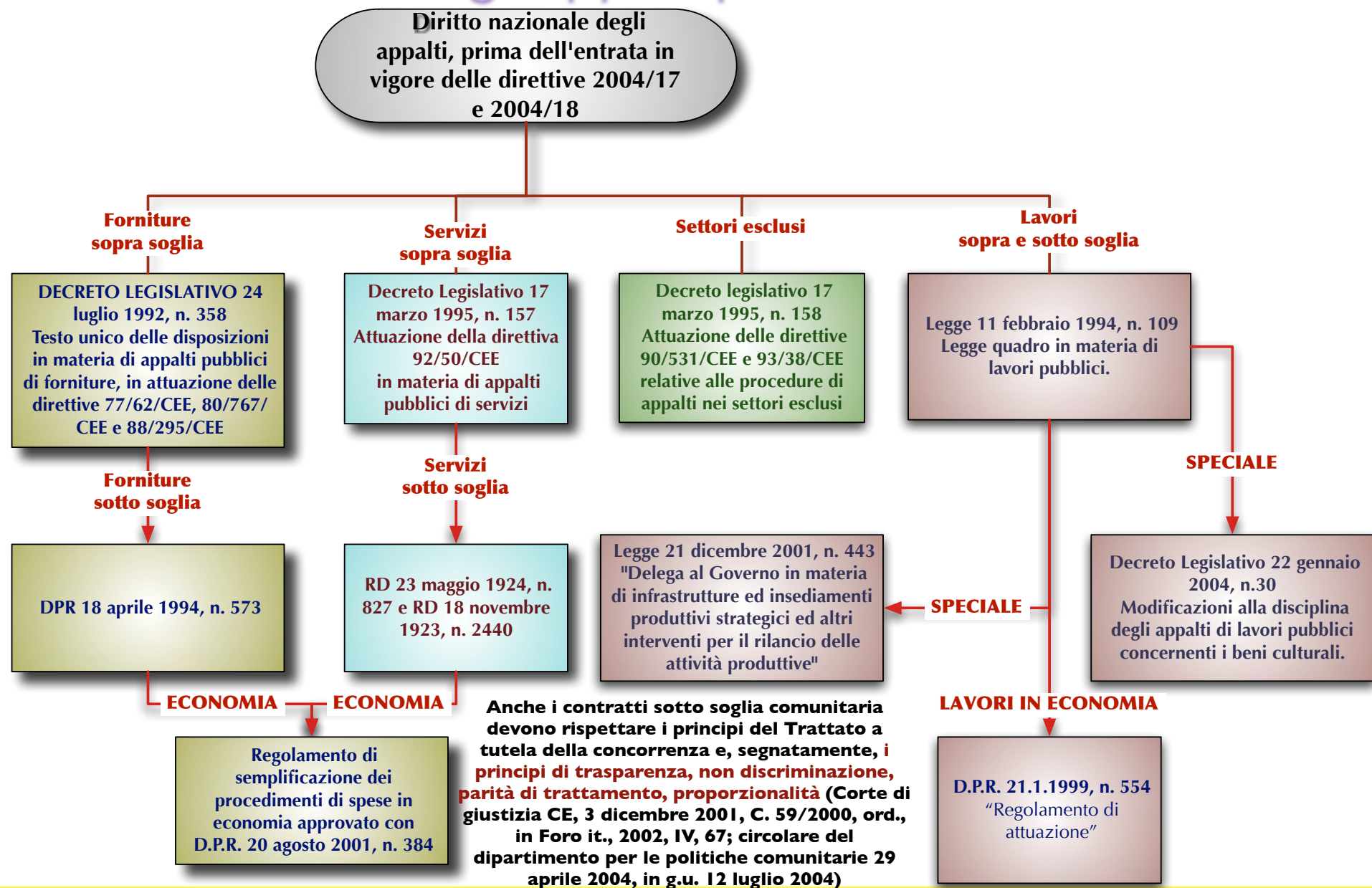


Anche i contratti sotto soglia comunitaria devono rispettare i principi del Trattato a tutela della concorrenza e, segnatamente, i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità (Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000, ord., in Foro it., 2002, IV, 67; circolare del dipartimento per le politiche comunitarie 29 aprile 2004, in g.u. 12 luglio 2004)

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



Diritto nazionale degli appalti prima del 1 febbraio 2006



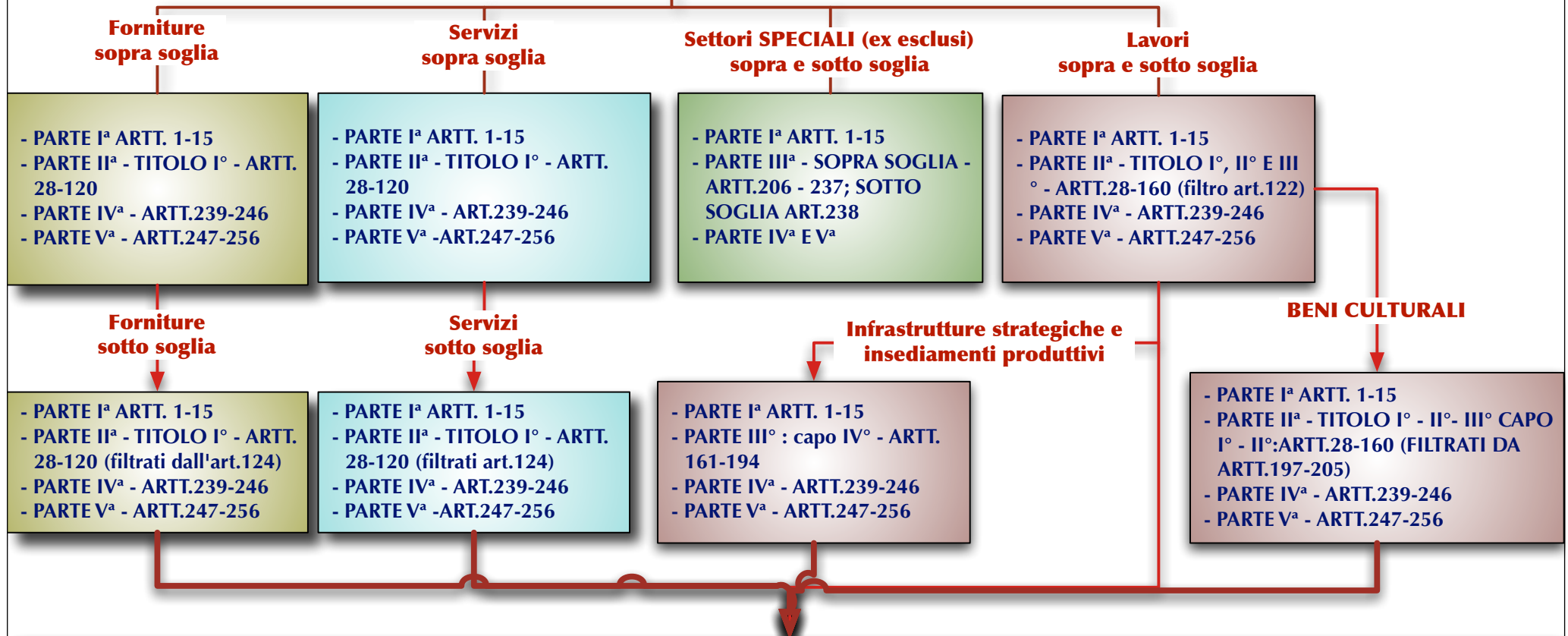
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163



Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Diritto nazionale degli appalti dopo l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e attuazione del CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

n.267 articoli -
n.43 allegati



D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

L. 214/2011 - Salva Italia - L.3/2012 - Antiusura
L.27/2012 - Liberalizzaz. - L.35/2012 - Semplificaz.
L.44/2012 - Sempl. Fiscale; L. 94/2012 - Spending review 1
L.134/2012 - Crescita; L.135/2012 - Spending review 2
Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)
Legge 6 novembre 2012, n. 190 Anticorruzione
Legge 17 dicembre 2012, n. 221 crescita bis
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98



D. LGS. 31 Luglio 2007, n.113
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative.....,
(GU n. 176 del 31-7-2007)

D.Lgs 11/09/2008, n. 152
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative.....,
(G.U. n. 231 del 2-10-2008)

D. LGS. 26 gennaio
2007, n.6
Disposizioni correttive
ed integrative.....,
(GU n. 25 del 31-1-2007)

Diritto nazionale degli appalti dopo
l'entrata in vigore del Regolamento
di esecuzione e attuazione del
**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE**

Legge 12 luglio 2011, n. 106
Conversione in legge, D.L. 13 maggio 2011, n. 70
(G.U. n. 160 del 12 luglio 2011)

D. Lgs. 20/3/2010 n. 53
(G.U. 12/4/2010 n. 84)

D. Lgs. 2/7/2010 n.104
(G.U. 7/7/2010 n. 156)

**Forniture
sopra soglia**

**Servizi
sopra soglia**

**Settori SPECIALI (ex esclusi)
sopra e sotto soglia**

**Lavori
sopra e sotto soglia**

- PARTE I^a ARTT. 1-15
- PARTE II^a - TITOLO I^o - ARTT.
28-120
- PARTE IV^a - ARTT.239-246
- PARTE V^a - ARTT.247-256

- PARTE I^a ARTT. 1-15
- PARTE II^a - TITOLO I^o - ARTT.
28-120
- PARTE IV^a - ART.239-246
- PARTE V^a -ART.247-256

- PARTE I^a ARTT. 1-15
- PARTE III^a - SOPRA SOGLIA -
ARTT.206 - 237; SOTTO
SOGLIA ART.238
- PARTE IV^a E V^a

- PARTE I^a ARTT. 1-15
- PARTE II^a - TITOLO I^o, II^o E III^o
- ARTT.28-160 (filtro art.122)
- PARTE IV^a - ARTT.239-246
- PARTE V^a - ARTT.247-256

**n.267 articoli -
n.43 allegati**

**Forniture
sotto soglia**

**Servizi
sotto soglia**

**Infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi**

BENI CULTURALI

- PARTE I^a ARTT. 1-15
- PARTE II^a - TITOLO I^o - ARTT.
28-120 (filtrati dall'art.124)
- PARTE IV^a - ARTT.239-246
- PARTE V^a - ARTT.247-256

- PARTE I^a ARTT. 1-15
- PARTE II^a - TITOLO I^o - ARTT.
28-120 (filtrati art.124)
- PARTE IV^a - ART.239-246
- PARTE V^a -ART.247-256

- PARTE I^a ARTT. 1-15
- PARTE III^a : capo IV^o - ARTT.
161-194
- PARTE IV^a - ARTT.239-246
- PARTE V^a - ARTT.247-256

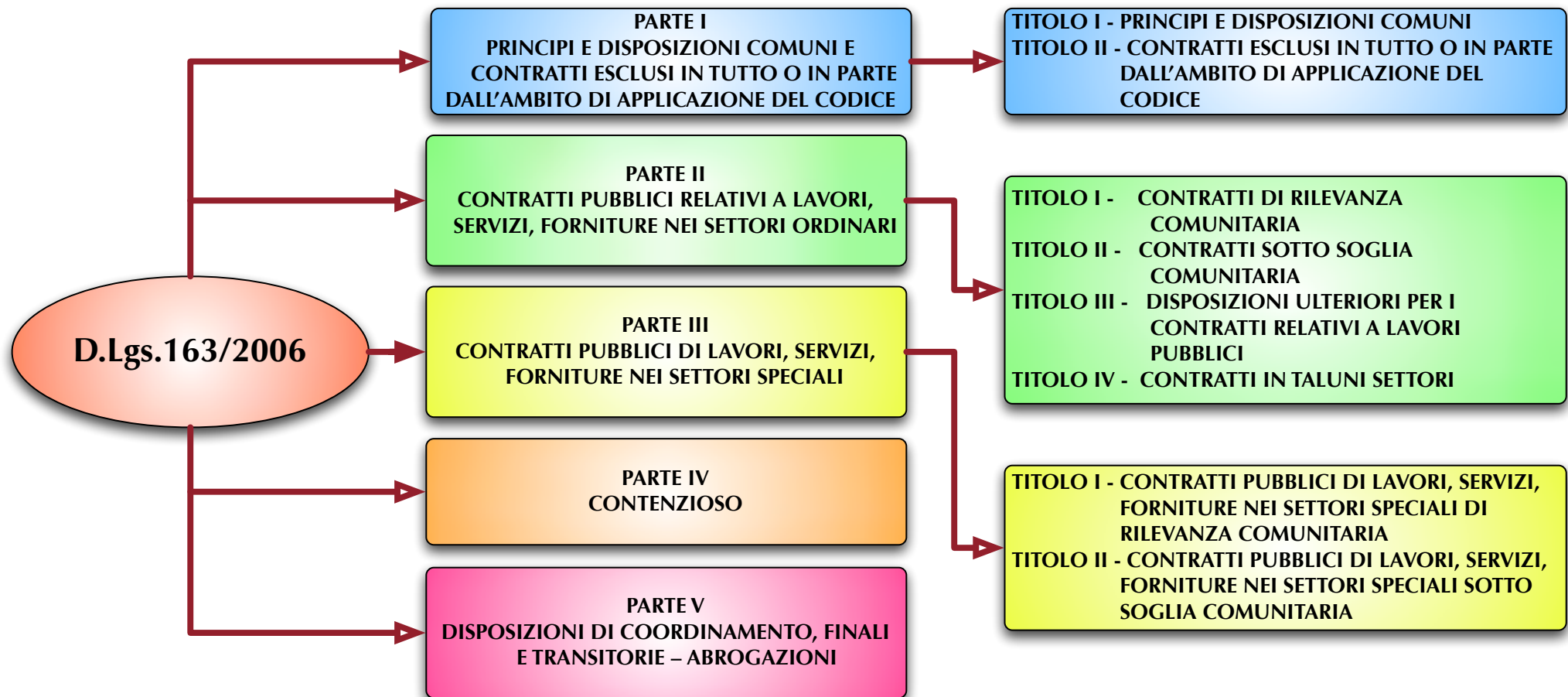
- PARTE I^a ARTT. 1-15
- PARTE II^a - TITOLO I^o - II^o - III^o CAPO
I^o - II^o:ARTT.28-160 (FILTRATI DA
ARTT.197-205)
- PARTE IV^a - ARTT.239-246
- PARTE V^a - ARTT.247-256

D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207

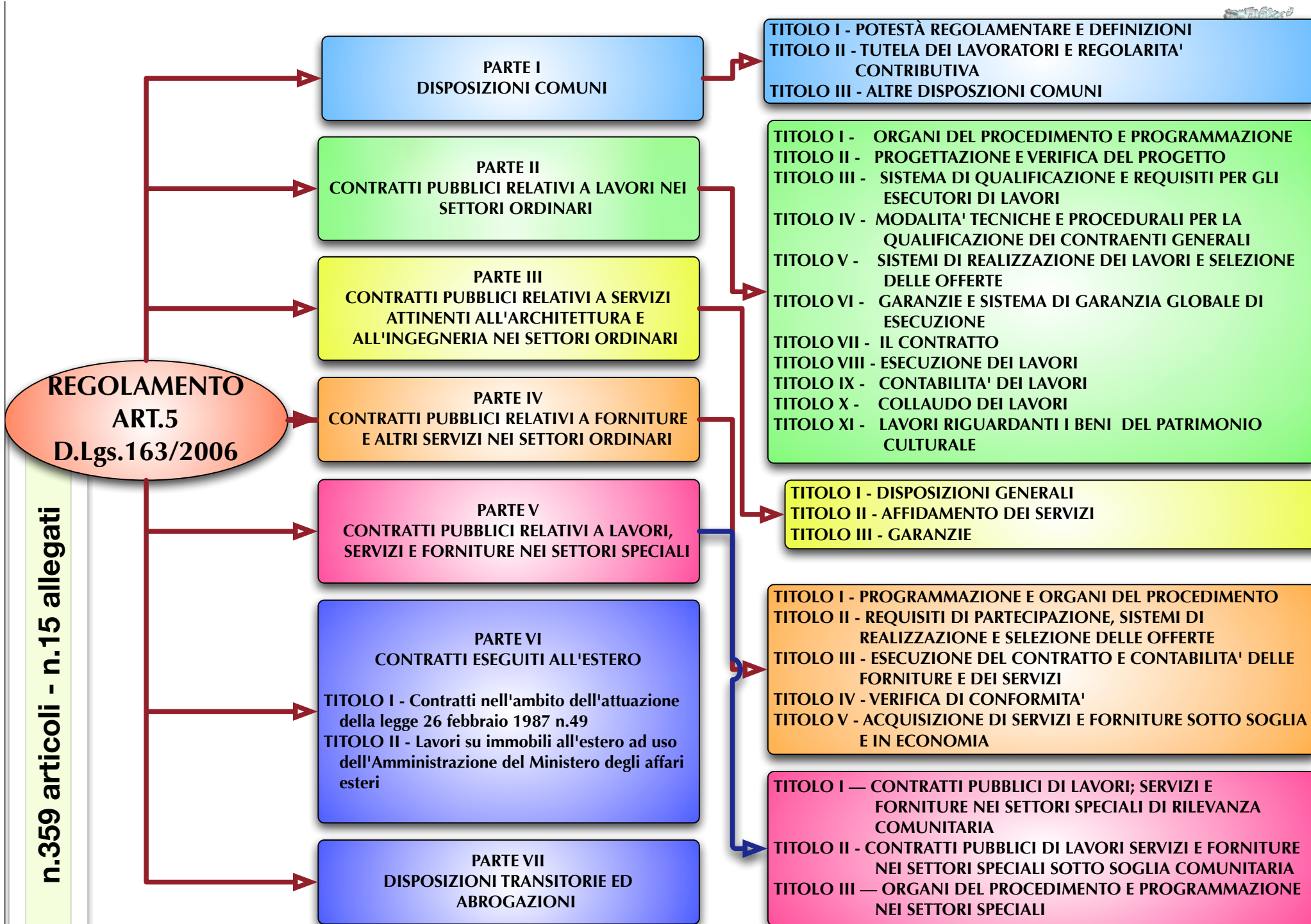
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



n.273 articoli - n.43 allegati





**REGOLAMENTO
ART.5
D.Lgs.163/2006**

**PARTE II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI
SETTORI ORDINARI
(Vi confluiscono il DPR 554/1999 ed il DPR
34/2000)**

TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
**TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI
CONTRAENTI GENERALI**
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
TITOLO VII - IL CONTRATTO
TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI
TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI
TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI
TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

**Responsabile del
procedimento
Art.9 e 10**

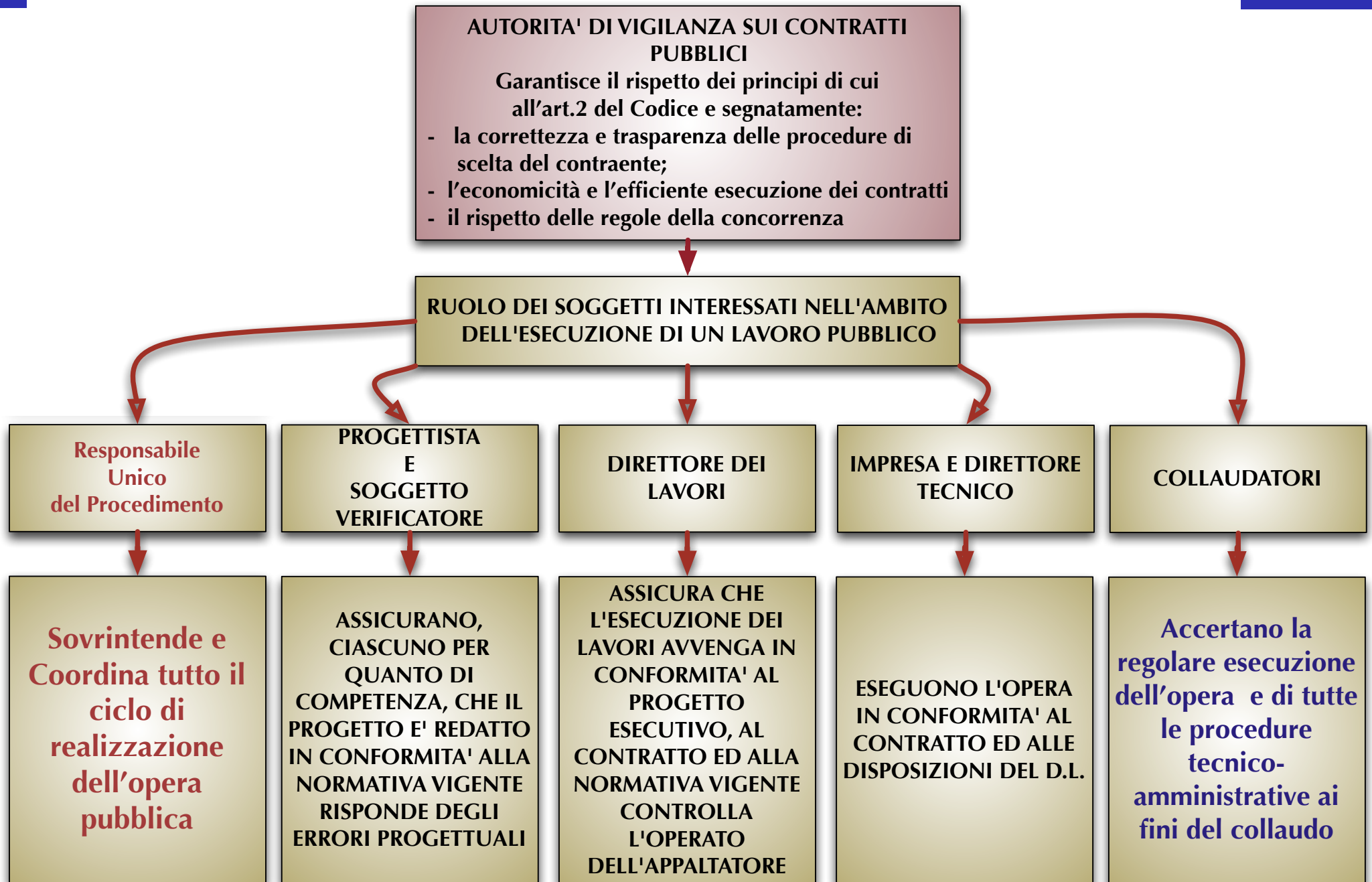
**Programmazione
Art. da 11 a 13**

**Progettazione e
verifica del
progetto
Art. da 14 a 59**

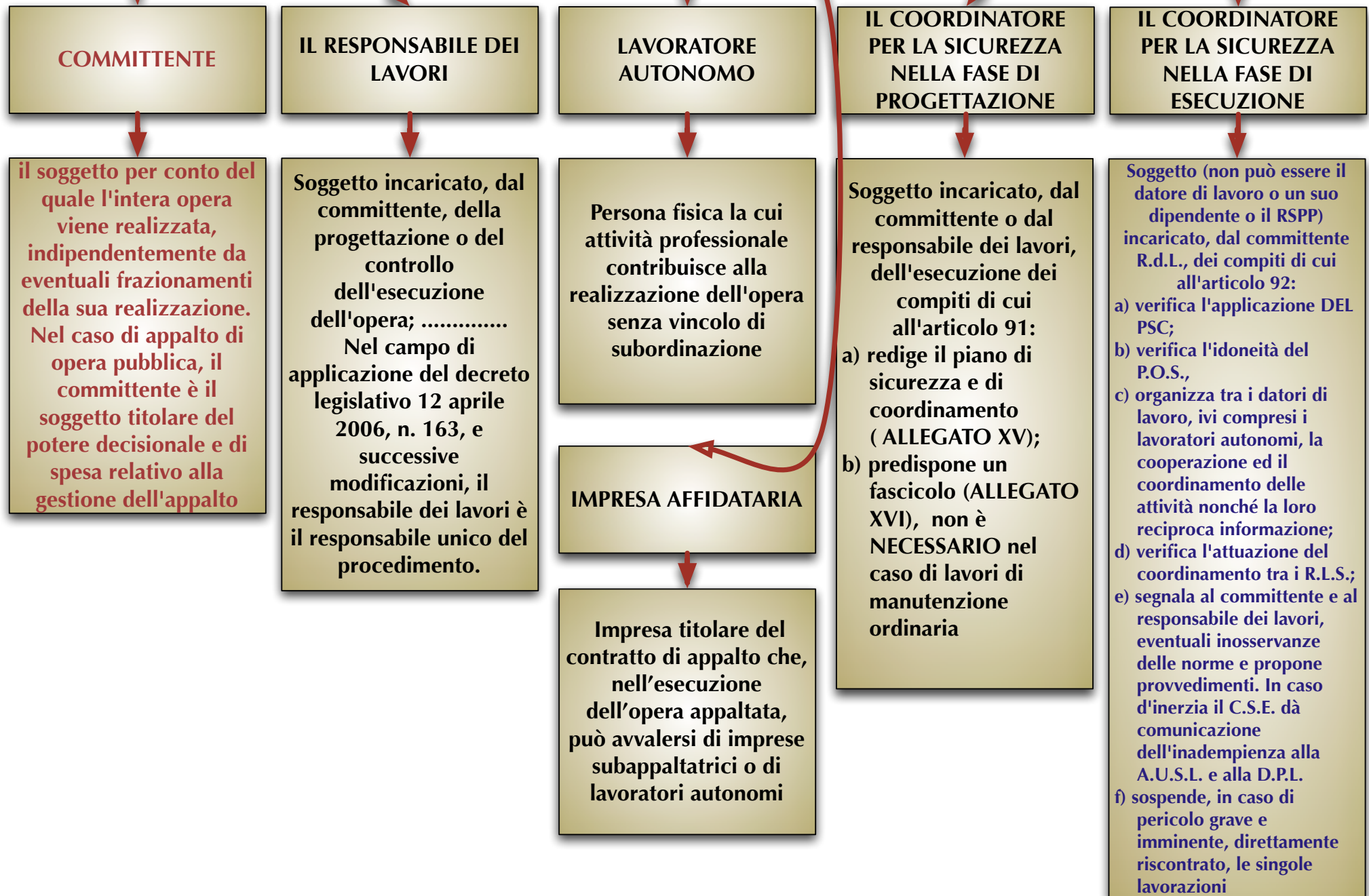
**Esecuzione dei
lavori
Art. da 147 a 177**

**Contabilità dei
lavori e collaudo
Art. da 181 a 214
e da 215 a 238**

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



**I soggetti debitori di obblighi e compiti previsti dal
Titolo IV del D.Lgs 81/2008
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**





I PRINCIPI DEL CODICE DEI CONTRATTI

Art. 2. Principi

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.



I PRINCIPI DEL CODICE DEI CONTRATTI

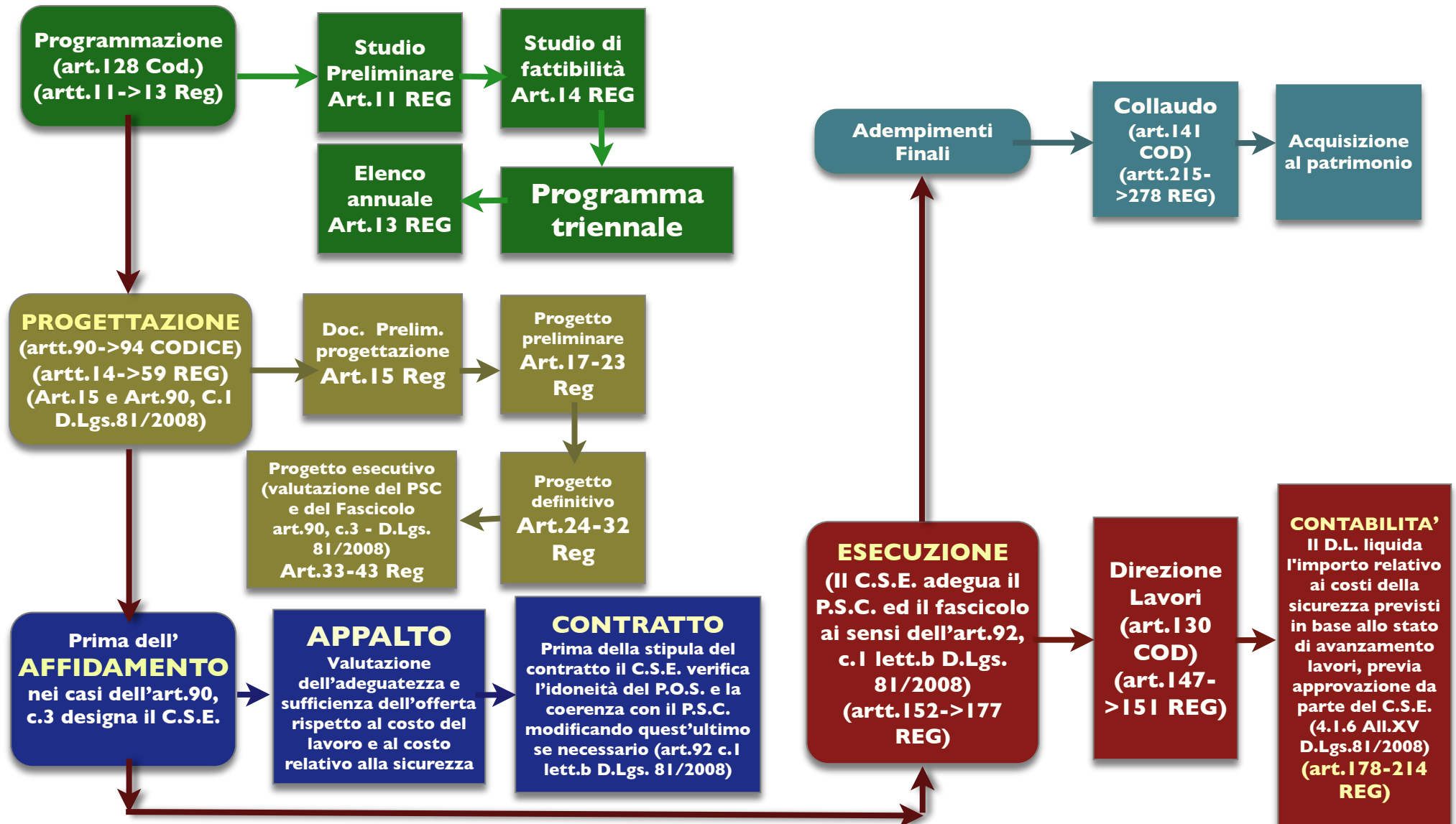
Art. 2. Principi

1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO "DEL FARE" NEI LAVORI PUBBLICI

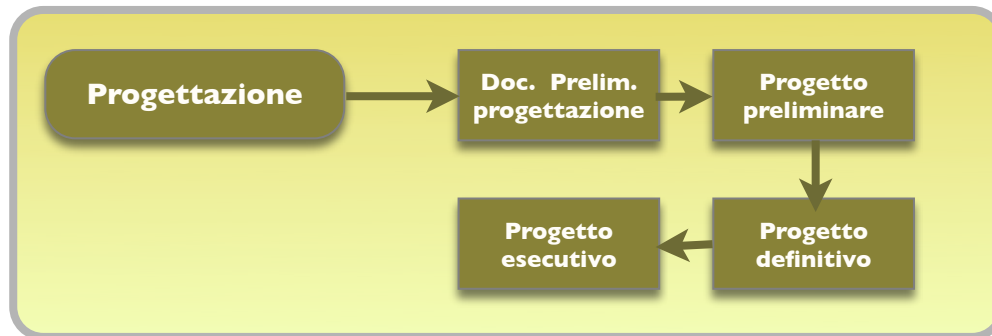


FASI DEL CICLO DELL'APPALTO DI UN LAVORO PUBBLICO



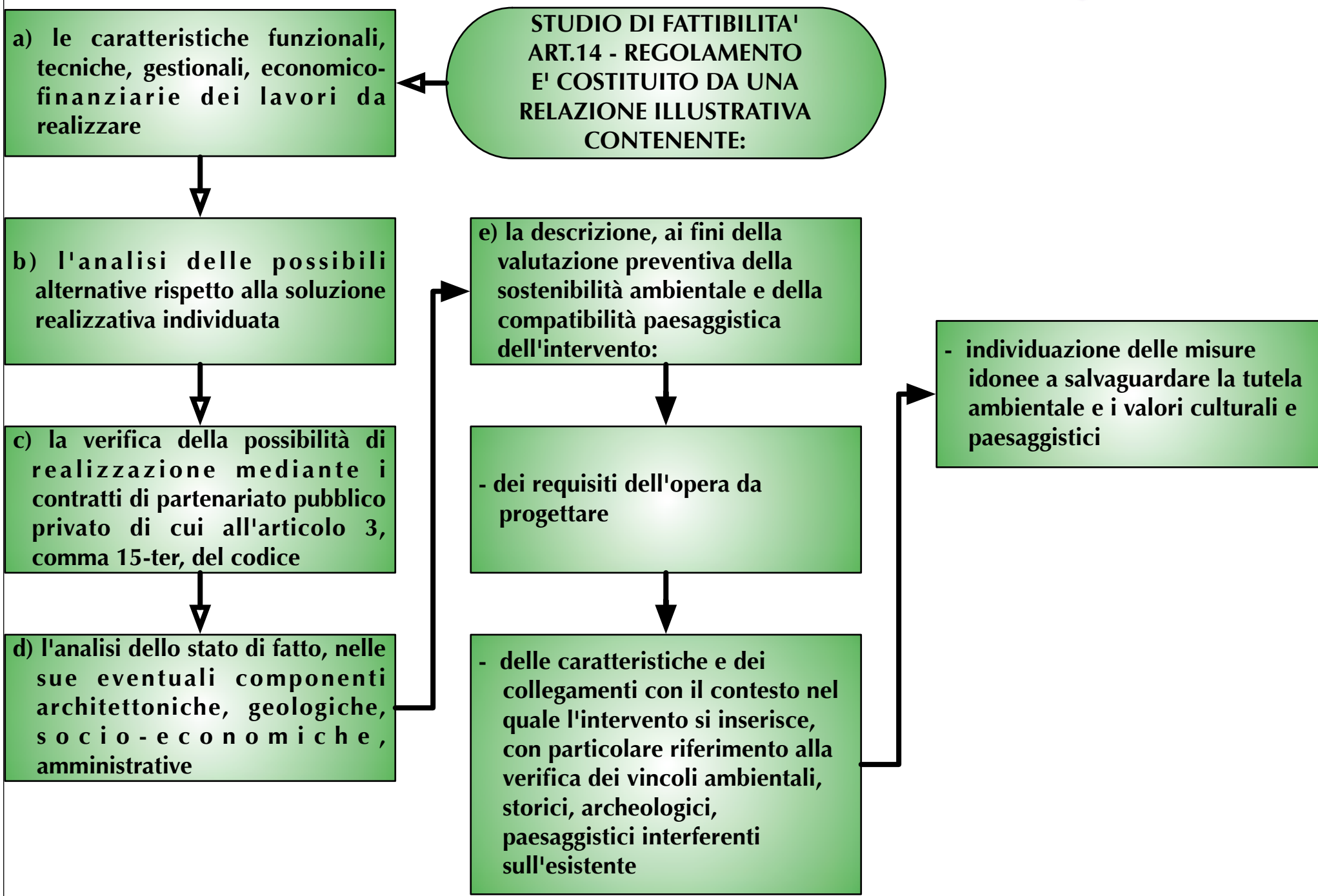


L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE



- I tre livelli di progettazione sono da considerarsi quali “**successivi approfondimenti tecnici**” (D.Lgs.163/2006, art. 93, comma 1) che “**costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità**” (DPR 207/2010, art. 15, comma 2).
- Il progetto, influenza:
 - il contenuto del bando di gara
 - la qualificazione dei concorrenti
 - i requisiti da richiedere ai soggetti affidatari dei servizi di ingegneria
 - i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
 - i sistemi di scelta del contraente
 - i criteri di aggiudicazione
 - la composizione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici
 - le varianti
 - il contenzioso nella fase esecutiva
 - i piani di sicurezza ed il subappalto.

LO STUDIO DI FATTIBILITA' 1° LIVELLO NEL DPR 207/2010





STUDIO DI FATTIBILITA'
ART.14 - REGOLAMENTO
SE A BASE DI GARA (Art.58 o
Art.153) E' COSTITUITO DA:

LO STUDIO DI FATTIBILITA' NEL DPR 207/2010

2° LIVELLO



LA PROGETTAZIONE SI ARTICOLA IN TRE LIVELLI:



PROGETTO **PRELIMINARE**

1. Relazione illustrativa;
2. Relazione tecnica;
3. Studio di prefattibilità ambientale;
4. studi necessari per un'adeguata conoscenza, del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
5. Planimetria generale e **elaborati** grafici;
6. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza **con i contenuti minimi di cui al comma 2;**
7. Calcolo sommario della spesa
8. Quadro economico di progetto
9. piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
10. Capitolato speciale descrittivo prestazionale (**solo nel caso di progetto posto a base di gara di un appalto integrato o di una concessione di lavori pubblici**).
11. Schema di contratto
12. indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

PROGETTO **DEFINITIVO**

1. relazione generale;
2. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
3. rilievi piano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
4. elaborati grafici;
5. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
6. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
7. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
8. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
9. piano particellare di esproprio;
10. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
11. computo metrico estimativo;
12. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
13. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al precedente punto 12;
14. schema di contratto
15. capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43
16. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 81/2008

PROGETTO **ESECUTIVO**

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
7. computo metrico estimativo e quadro economico;
8. cronoprogramma;
9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
11. piano particellare di esproprio.

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



EQUIPOLLENZA TRA FASI PREVENTIVA E CONSUNTIVA

SEDE PREVENTIVA



SEDE CONSUNTIVA

PROGETTO



CANTIERE

COMPUTO
METRICO



LIBRETTO DELLE MISURE

COMPUTO
METRICO
ESTIMATIVO



REGISTRO DI CONTABILITA'

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: POST DPR 207/2010



SPECIALE COMPLESSITA' (ART.3 REG):

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi

PROGETTO INTEGRALE

E' UN PROGETTO ELABORATO IN FORMA COMPLETA E DETTAGLIATA IN TUTTE LE SUE PARTI, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA

Art.53 Codice - Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia

I lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante

Art.253 c.1-quinquies - CODICE

IL NUOVO APPALTO INTEGRATO SI APPLICA PER I BANDI PUBBLICATI DAL 8-6-2011

Contratti di appalto Controprestazione il prezzo (anche con permuta)

Sola esecuzione dei lavori pubblici

Appalto integrato comprendente la (anche la progettazione definitiva) progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici

Sopra soglia

E' sempre consentito in alternativa alla sola esecuzione dei lavori

Sotto soglia

- 1 - Progetti integrali (art.3 Reg.)
- 2 - Speciale complessità (art.3 Reg.)
- 3 - Manutenzione, restauro e scavi archeologici

Contratti di concessione di lavori pubblici hanno per oggetto:

progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori nonché la loro gestione funzionale ed economica

La controprestazione consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.



APPALTI DI LAVORI LA STAZIONE APPALTANTE

STABILISCE NEL DECRETO O
DETERMINA A CONTRARRE
SE IL CONTRATTO HA COME
OGGETTO:

**LA SOLA ESECUZIONE
DEI LAVORI**
(ART.53, C.2, LETT.A)

PROCEDURA ORDINARIA

**LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L'ESECUZ.
DEI LAVORI SULLA BASE DI
PROPRIO PROGETTO DEFINITIVO**
(ART.53, C.2, LETT.B)

MOTIVARE
In ordine alle esigenze
tecniche, organizzative ed
economiche
(ART.53, C.2)

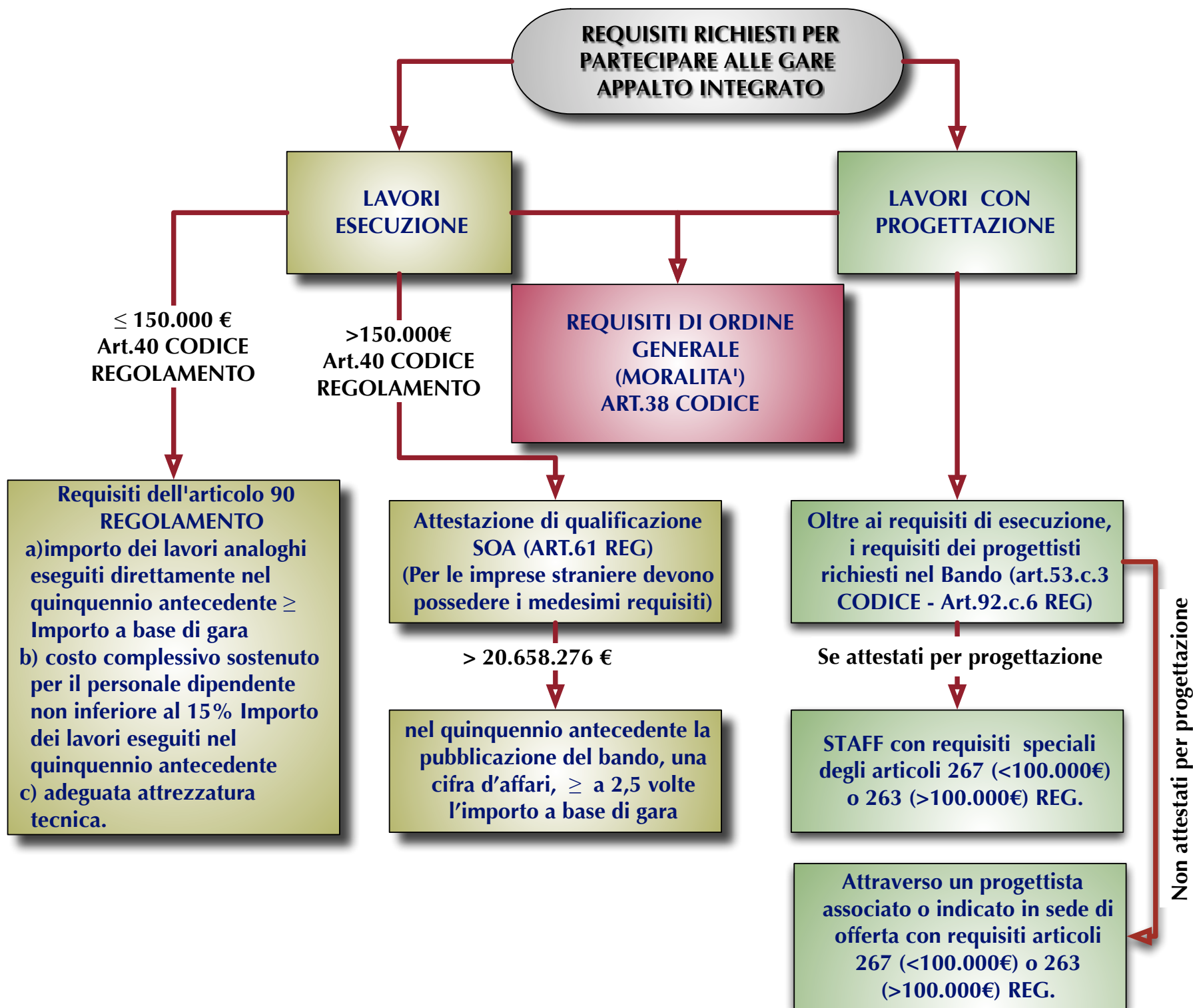
**LA PROGETTAZIONE DEF.
ED ESEC. E L'ESECUZ. DEI
LAVORI SULLA BASE DI
PROPRIO PROGETTO PRELIMIN.**
(ART.53, C.2, LETT.C)

MOTIVARE
In ordine alle esigenze
tecniche, organizzative ed
economiche
(ART.53, C.2)

Se l'OP. ECON. si avvale di uno o più
soggetti qualificati alla realizzazione del
progetto, la stazione appaltante può
indicare nel bando di gara le modalità per
la corresponsione diretta al progettista
della quota del compenso corrispondente
agli oneri di progettazione, al netto del
ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista.

ART.53 C.3 - CODICE

Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti
per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da
indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con
soggetti qualificati per la progettazione.



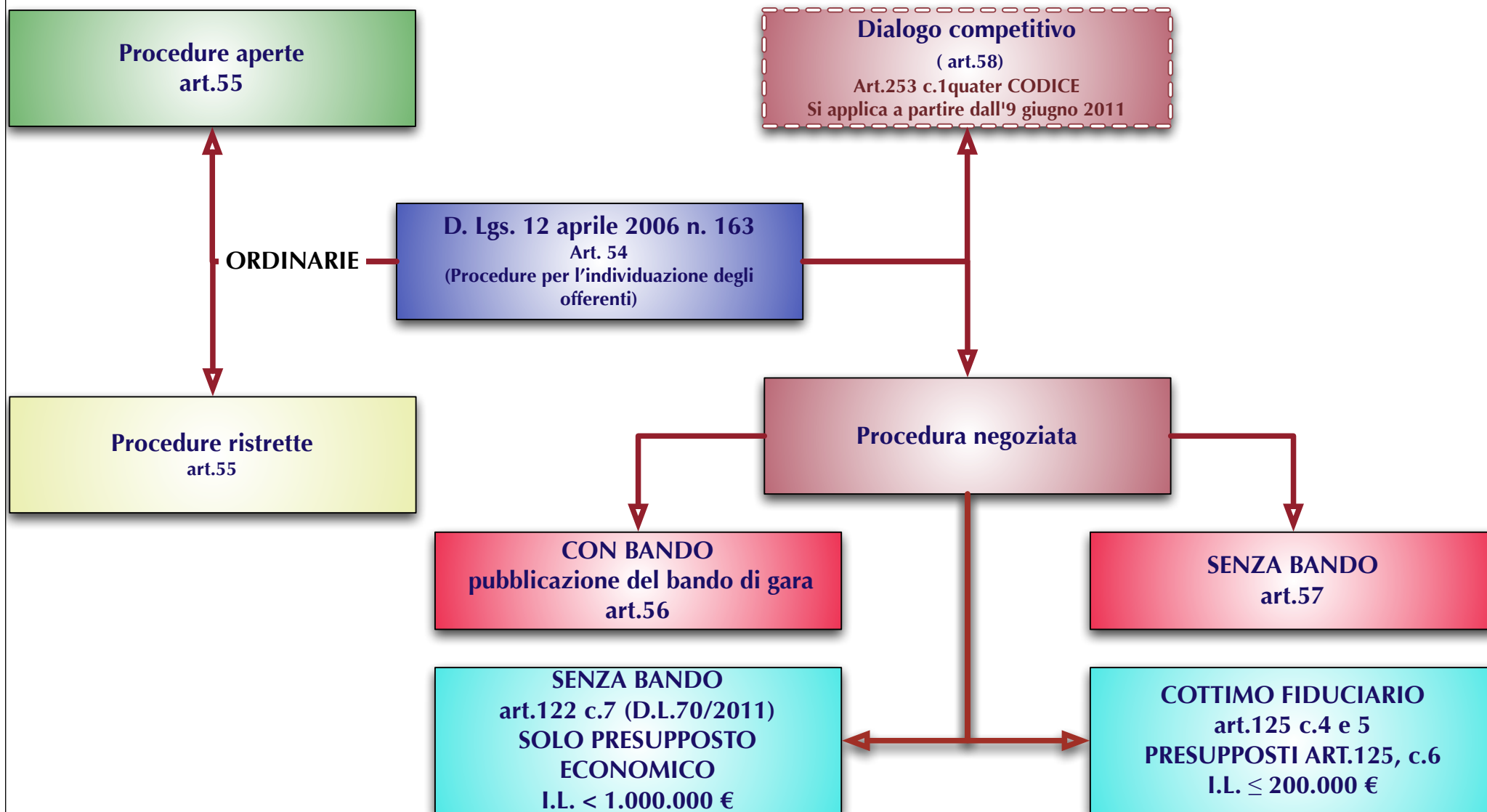
LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



**Bandi-tipo per i lavori pubblici
Sospesa la consultazione on line
Comunicato AVCP 30 settembre 2013**

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 25 settembre u.s., ha deliberato di sospendere la consultazione avente ad oggetto i bandi-tipo per i lavori pubblici in attesa di conoscere il quadro normativo che verrà a delinearsi in seguito al parere n. 3014 reso dal Consiglio di Stato in data 26 giugno 2013 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



Tabella 1A - Appalti superiori a 150.000

procedura	oggetto contratto	progetto a base di gara	criterio di aggiudicazione	modalità di pagamento corrispettivo		modalità di presentazione offerta	modello	disposizioni particolari
procedura aperta (disciplinare di gara)	sola esecuzione (art. 53, comma 2, lettera a)	progetto esecutivo	prezzo più basso (art. 81, comma 1 e art. 82)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)		ribasso % su importo lavori	1	è consentito prevedere la esclusione automatica delle offerte di ribasso >= alla soglia di anomalia (art. 122, comma 9) e la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte di ribasso < alla soglia di anomalia (art. 86, commi 1 e 3)
						offerta a prezzi unitari		
				corpo e misura (art.53, comma 4, 2° periodo)	è consentito prevedere a misura soltanto le lavorazioni in sotterraneo, fondazioni e consolidamento terreni	offerta a prezzi unitari		
		misura (art. 53, comma 4, 2 ° periodo)	nel caso di appalti <= ad euro 500.000; di manutenzione; di restauro; di scavi archeologici	ribasso su elenco prezzi				
				offerta a prezzi unitari				
	progetto esecutivo	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)	proposte di varianti migliorative al progetto esecutivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari	2	è consentito prevedere la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte < alla soglia di anomalia pari ai 4/5 del punteggio del prezzo e ai 4/5 del punteggio degli altri elementi di valutazione (art. 86, commi 2 e 3)		
	progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 53, comma 2, lettere b) e c)	progetto definitivo[(art. 53, comma 2, lettera b)]	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)	proposte di varianti migliorative al progetto definitivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari		3	
progetto preliminare[(art. 53, comma 2, lettera b)]		offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)	progetto definitivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari	4			

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO "DEL FARE" NEI LAVORI PUBBLICI



Tabella 1B - Appalti superiori a €150.000

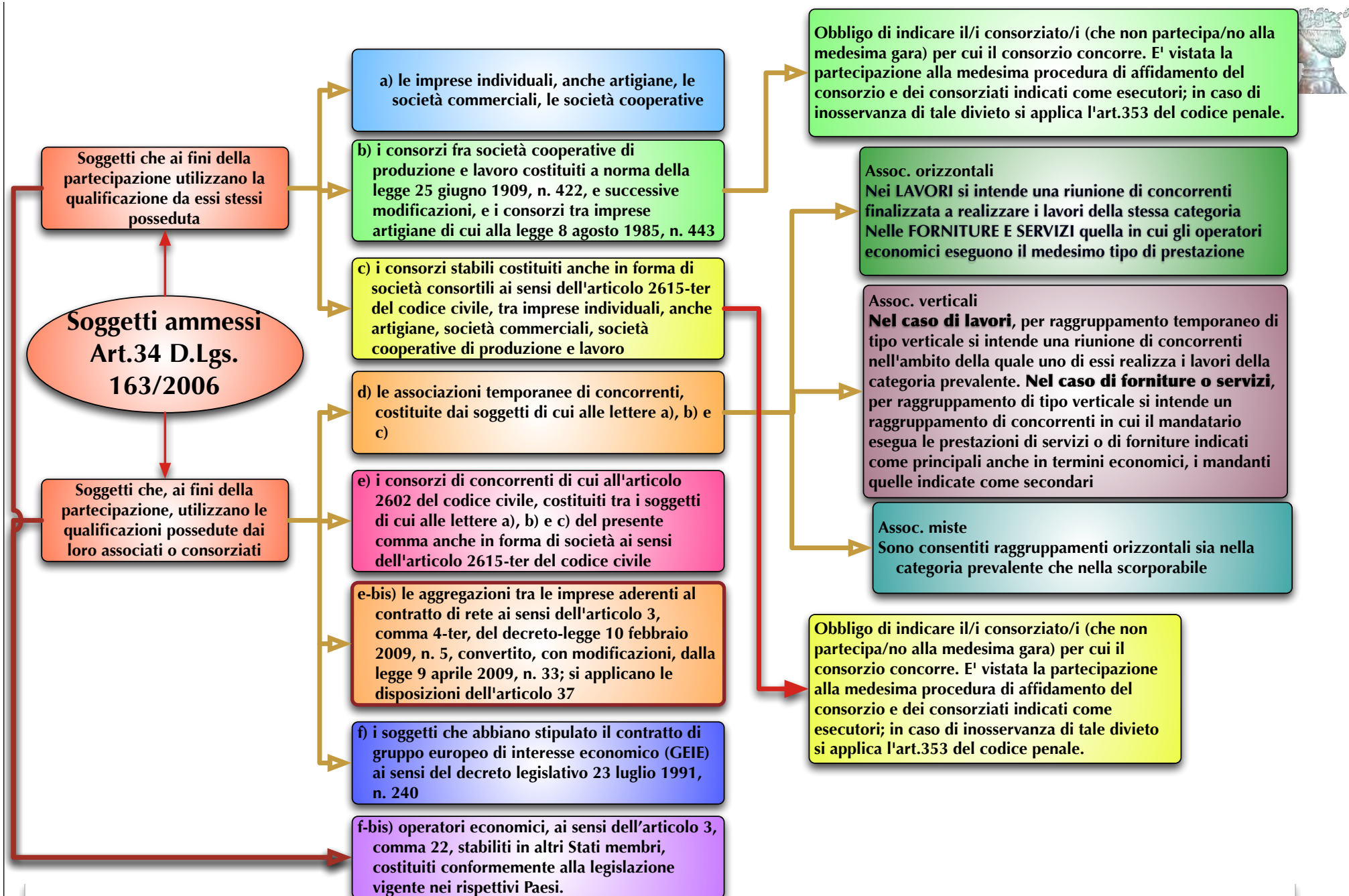
procedura	oggetto contratto	progetto a base di gara	criterio di aggiudicazione	modalità di pagamento corrispettivo		modalità di presentazione offerta	modello	disposizioni particolari
procedura ristretta (norme integrative del bando + lettera di invito)	sola esecuzione (art. 53, comma 2, lettera a)	progetto esecutivo	prezzo più basso (art. 81, comma 1 e art. 82)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)		ribasso % su importo lavori	5	è consentito prevedere la esclusione automatica delle offerte di ribasso >= alla soglia di anomalia (art. 122, comma 9) e la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte di ribasso < alla soglia di anomalia (art. 86, commi 1 e 3)
						offerta a prezzi unitari		
				corpo e misura (art.53, comma 4, 2° periodo)	è consentito prevedere a misura soltanto le lavorazioni in sotterraneo, fondazioni e consolidamento terreni	offerta a prezzi unitari		
				misura (art. 53, comma 4, 2 ° periodo)		ribasso su elenco prezzi		
				offerta a prezzi unitari				
		progetto esecutivo	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)		proposte di varianti migliorative al progetto esecutivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari	6	è consentito prevedere la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte < alla soglia di anomalia pari ai 4/5 del punteggio del prezzo e ai 4/5 del punteggio degli altri elementi di valutazione (art. 86, commi 2 e 3)
	progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 53, comma 2, lettere b) e c)	progetto definitivo[(art. 53, comma 2, lettera b)]	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)		proposte di varianti migliorative al progetto definitivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari	7	
		progetto preliminare[(art. 53, comma 2, lettera b)]	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)		progetto definitivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari	8	

LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



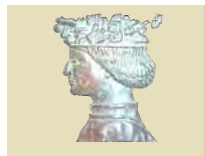
Tabella 1C - Appalti compresi tra €150.000 e €1.000.000

procedura	oggetto contratto	progetto a base di gara	criterio di aggiudicazione	modalità di pagamento corrispettivo		modalità di presentazione offerta	modello	disposizioni particolari
procedura negoziata (lettera di invito)	sola esecuzione (art. 53, comma 2, lettera a)	progetto esecutivo	prezzo più basso (art. 81, comma 1 e art. 82)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)		ribasso % su importo lavori	9	è consentito prevedere la esclusione automatica delle offerte di ribasso >= alla soglia di anomalia (art. 122, comma 9) e la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte di ribasso < alla soglia di anomalia (art. 86, commi 1 e 3)
						offerta a prezzi unitari		
				corpo e misura (art.53, comma 4, 2° periodo)	è consentito prevedere a misura soltanto le lavorazioni in sotterraneo, fondazioni e consolidamento terreni	offerta a prezzi unitari		
				misura (art. 53, comma 4, 2 ° periodo)		ribasso su elenco prezzi		
				offerta a prezzi unitari				
		progetto esecutivo	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)	proposte di varianti migliorative al progetto esecutivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari	10		
	progettazione esecutiva ed esecuzione (art. 53, comma 2, lettere b) e c)		progetto definitivo[(art. 53, comma 2, lettera b)]	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)	proposte di varianti migliorative al progetto definitivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari	11	
		progetto preliminare[(art. 53, comma 2, lettera b)]	offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1 e art. 83)	corpo (art. 53, comma 4, 1° periodo)	progetto definitivo e prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari	12		



L'elencazione alla luce dei recenti orientamenti della giustizia amministrativa e dei pareri espressi dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, non ha carattere tassativo, in quanto la nozione che viene ad assumere rilievo, ai fini della partecipazione alle gare, è quella comunitaria di "operatore economico" (sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. IV, 23.12.2009 n° C- 350/08).

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



SPENDING REVIEW 2: MODIFICA AL COMMA 13 DELL'ART.37 CODICE

Art. 37 CODICE

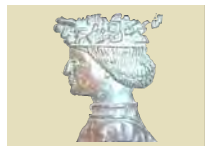
(....)

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

(.....)

13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



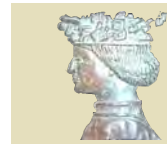
SPENDING REVIEW 2: MODIFICA AL COMMA 13 DELL'ART.37 CODICE

Art. 92 REGOLAMENTO

(....)

2. Per i raggruppamenti temporanei (.....) i consorzi (ORDINARI N.D.R) ed i (GEIE), di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara **devono essere posseduti** dalla mandataria o da una impresa consorziata **nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori**; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. **I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. (.....).**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



SPENDING REVIEW 2: MODIFICA AL COMMA 13 DELL'ART.37 CODICE

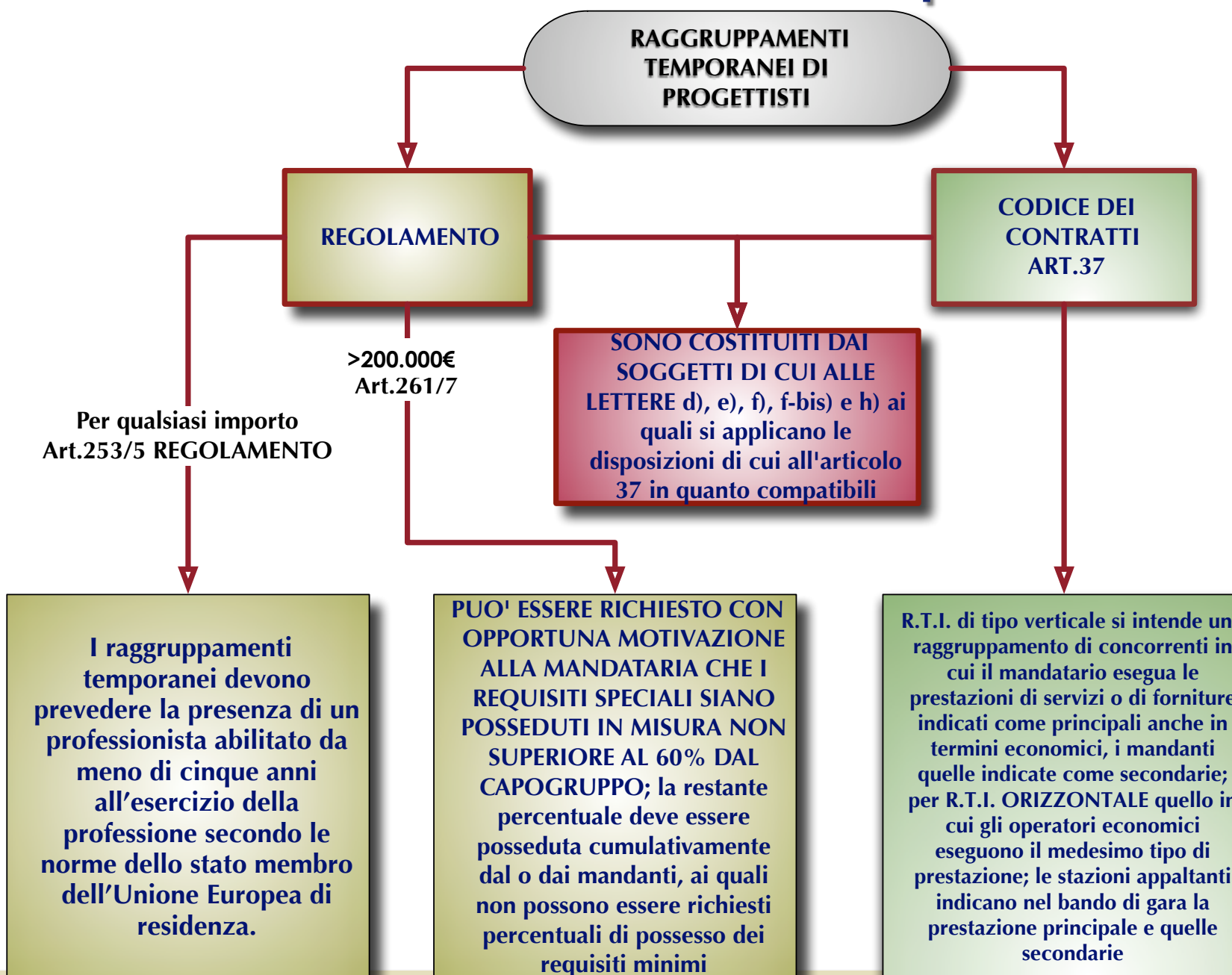
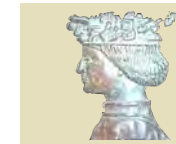
Art. 37.c.4 CODICE (SERVIZI E FORNITURE)

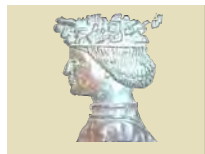
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Art. 275.c.2 REGOLAMENTO (SERVIZI E FORNITURE)

2. Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



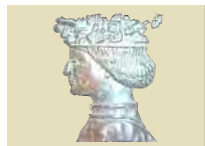


CONCLUSIONI

Deve esserci corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione?

- **Nel caso dei lavori**, il combinato disposto dell'art.37, commi 2 e 13 del CODICE con l'art.92, comma 2, del Regolamento non consente deroghe: devono corrispondere.
- **Nel caso di servizi e forniture**, la modifica all'art.37, comma 13, del Codice, consente di poter sostenere che viene meno l'obbligo relativo alla rispondenza della quota di esecuzione a quella di partecipazione, fermo restando invece l'obbligo che siano specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

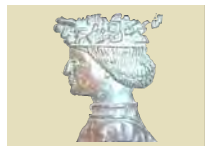
Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



TAR Puglia Lecce sez. III, ordinanza 27/2/2013, n.95

Il nuovo testo dell'art. 37 comma 13° del Decreto Legislativo 12/4/2006 n° 163 (introdotto dal Decreto Legge 6/7/2012 n° 95, convertito dalla Legge 7/8/2012 n° 135) limita ai soli lavori pubblici il "principio di corrispondenza" tra la percentuale di esecuzione delle prestazioni e quota di partecipazione all'A.T.I..

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



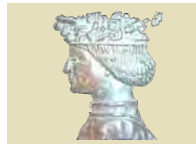
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici

- 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. (.....).**
- 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici

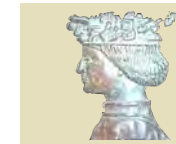
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

(.....)

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.”

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

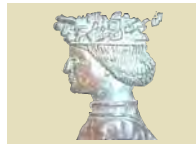
Art. 60. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori

- 1. (...).**
- 2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.**
- 3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6*, e 62**, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.**
- 4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.**

** Appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000*

***Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia*

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



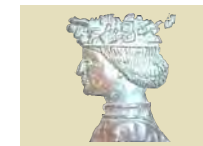
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Art. 61. Categorie e classifiche

- 1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.**
- 2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.**
- 3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.**
(...)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



REGOLAMENTO

LE NUOVE CLASSIFICHE DAL 6 DICEMBRE 2012

ART.61 REG

I	- fino a €	258.000
II	- fino a €	516.000
III	- fino a €	1.033.000
III-bis	- fino a €	1.500.000
IV	- fino a €	2.582.000
IV-bis	- fino a €	3.500.000
V	- fino a €	5.165.000
VI	- fino a €	10.329.000
VII	- fino a €	15.494.000
VIII	-oltre €.	20.658.276

5.L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6.Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, **non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara**; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto' a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Categorie di qualificazione: OPERE GENERALI

OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
OG4	OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
OG5	DIGHE
OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
OG7	OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
OG8	OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
OG9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
OG10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI
OG12	OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG13	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

In rosso le categorie variate



CATEGORIE SPECIALI ALLEGATO A

Superspecializzate

Qualificazione obbl.

Categorie di qualificazione: OPERE SPECIALIZZATE

OS1	Lavori in terra
OS2 A	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
OS2 B	BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS8	OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE era FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12 A	Barriere e protezioni stradali
OS12 B	BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18 A	Componenti strutturali in acciaio
OS18 B	COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento...
OS20 A	Rilevamenti topografici
OS20 B	Indagini geognostiche
OS21	Opere strutturali speciali
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23	Demolizione di opere
OS24	Verde e arredo urbano
OS25	Scavi archeologici
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27	Impianti per la trazione elettrica
OS28	Impianti termici e di condizionamento
OS29	Armamento ferroviario
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31	Impianti per la mobilità sospesa
OS32	Strutture in legno
OS33	Coperture speciali
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35	Interventi a basso impatto ambientale

5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

5a) Categoria prevalente:

categoria ____, importo ____ Euro, classifica ____ (fino a ____ Euro);

se esistenti

5b) Parti, appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili, in quanto singolarmente d'importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero singolarmente d'importo eccedente i 150.000 Euro;

____, categoria ____, importo dei lavori ____ Euro, classifica ____ (fino a ____ Euro);

____, categoria ____, importo dei lavori ____ Euro, classifica ____ (fino a ____ Euro);

se esistenti

5c) “Strutture, impianti ed opere speciali” di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, affidabili in subappalto al 30% o da eseguirsi a cura esclusivamente dei soggetti affidatari in possesso dei requisiti. I soggetti che non siano qualificati per almeno il 70% per tali lavorazioni sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale:

____, categoria ____, importo dei lavori ____ Euro, classifica ____ (fino a = ____ Euro);

____, categoria ____, importo dei lavori ____ Euro, classifica ____ (fino a = ____ Euro);

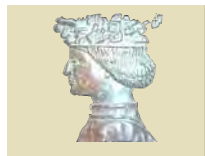
se esistenti

5d) Altre lavorazioni previste nel progetto elencate ai soli fini dell'eventuale affidamento di parte dei lavori in subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni:

____, categoria ____, importo dei lavori ____ Euro, classifica ____ (fino a ____ Euro);

____, categoria ____, importo dei lavori ____ Euro, classifica ____ (fino a ____ Euro);

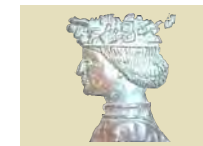
Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Gruppi di categorie ritenute omogenee ART.3 C.1 LETT.S REGOLAMENTO

- Si intendono le lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;**
- Si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice.**

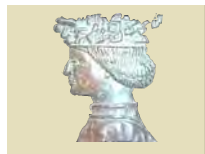
Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Gruppi di categorie ritenute omogenee IL PROGETTISTA

Art. 32.C.7 - REGOLAMENTO

- 7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:**
- a) la categoria prevalente;**
 - b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;**
 - c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;**
 - d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.**



Gruppi di categorie ritenute omogenee IL PROGETTISTA

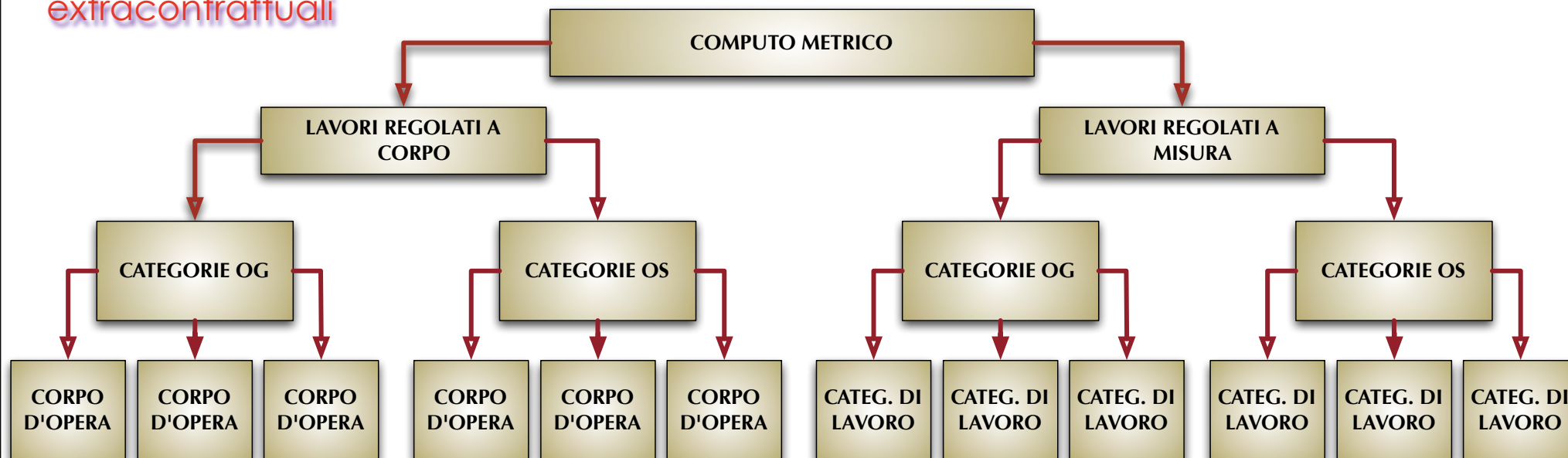
Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

2. (.....) Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Suddivisione dell'opera in gruppi di lavorazioni omogenee e i casi di lavori extracontrattuali



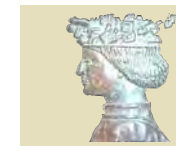
I Corpi d'Opera hanno un importo definito ed invariabile.

Es. corpi d'opera per un edificio:

- 1 - movimenti terra;
- 2 - strutture di fondazione;
- 3 - strutture in elevazione;
- 4 - tamponamenti e tramezzi;
- 5 - intonaci, pavimenti e rivestimenti;
- 6 - infissi, opere in ferro e diversi;
- 7 - sistemazioni esterne;
- 8 - impianto idrico-sanitario;
- 9 - impianti elettrici e di sollevamento;
- 10 - impianto di condizionamento;
- 11 - impianto antincendio.

Categorie di Lavoro da appaltare a misura: possono variare la quantità di ogni singola Lavorazione prevista in progetto, possono variare d'importo in fase di esecuzione rispetto a quanto previsto in fase progettuale

Il comma 8 dell'articolo 43 del Regolamento di Attuazione chiarisce che “8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7”.



Gruppi di categorie ritenute omogenee IL VERIFICATORE

Art. 53. Verifica della documentazione

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

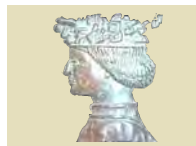
(....)

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

(.....)

9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Gruppi di categorie ritenute omogenee IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

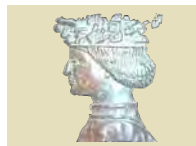
Art. 32.C.7 - REGOLAMENTO

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

- a) la categoria prevalente;**
- b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;**
- c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;**
- d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.**

Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Gruppi di categorie ritenute omogenee IL DIRETTORE DEI LAVORI

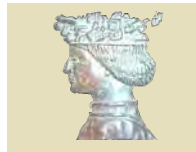
Art. 92.C.2 REG.

2. (.....) I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma*. (.....)

*** DICHIARATE IN FASE DI GARA**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL CODICE



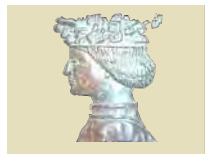
Art. 112.

Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la **sola esecuzione dei lavori**, la verifica di cui al comma 1 **ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento**. Nei contratti aventi ad oggetto **l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva**, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

.....

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL CODICE

Art. 93, C.6 CODICE

Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

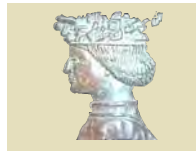
Art. 112, C.5 CODICE

Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
 - b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

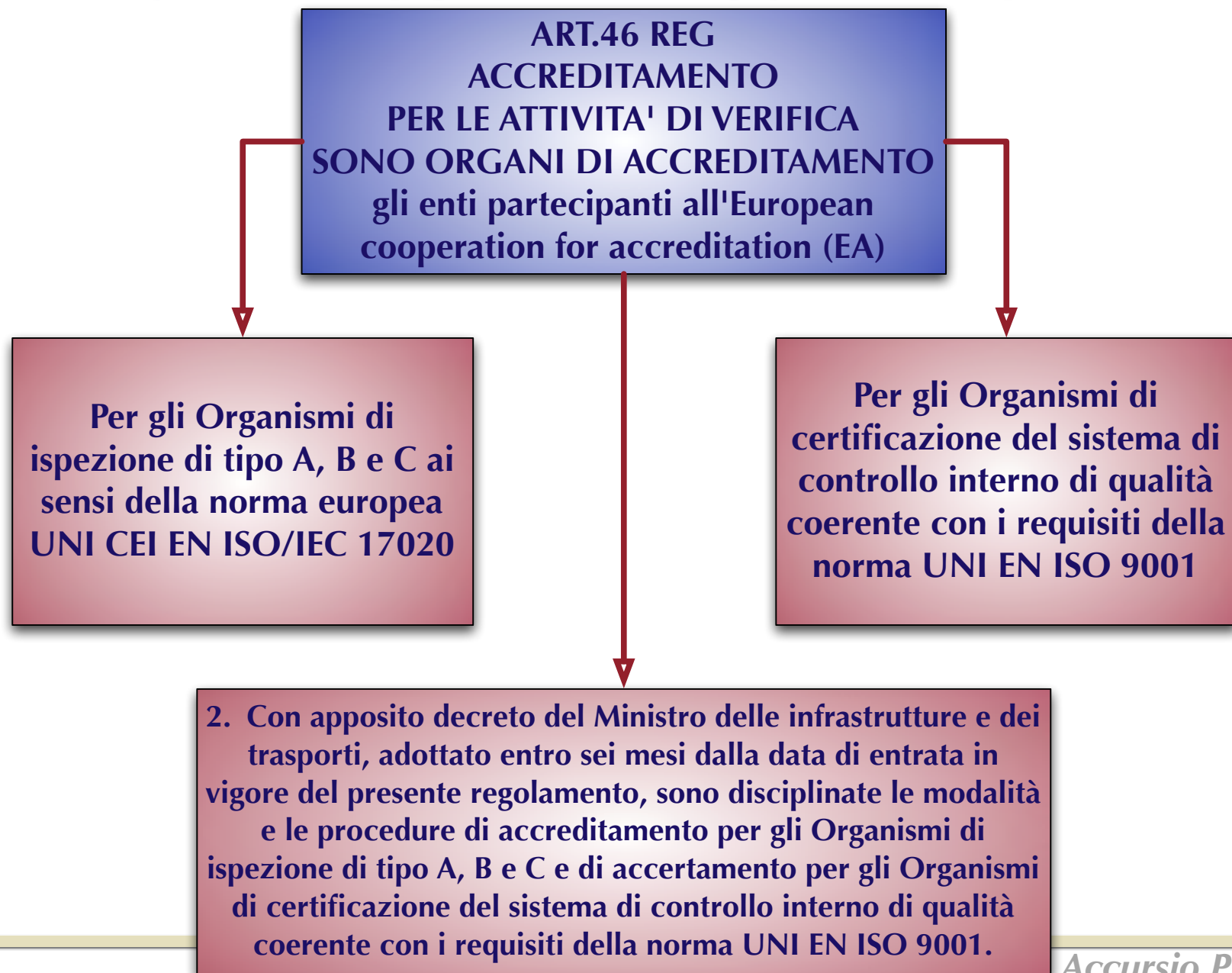
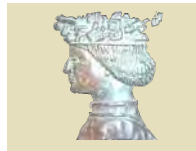
Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL REGOLAMENTO

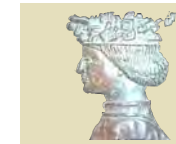


Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL REGOLAMENTO



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

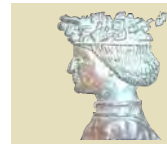


IN ALTERNATIVA l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

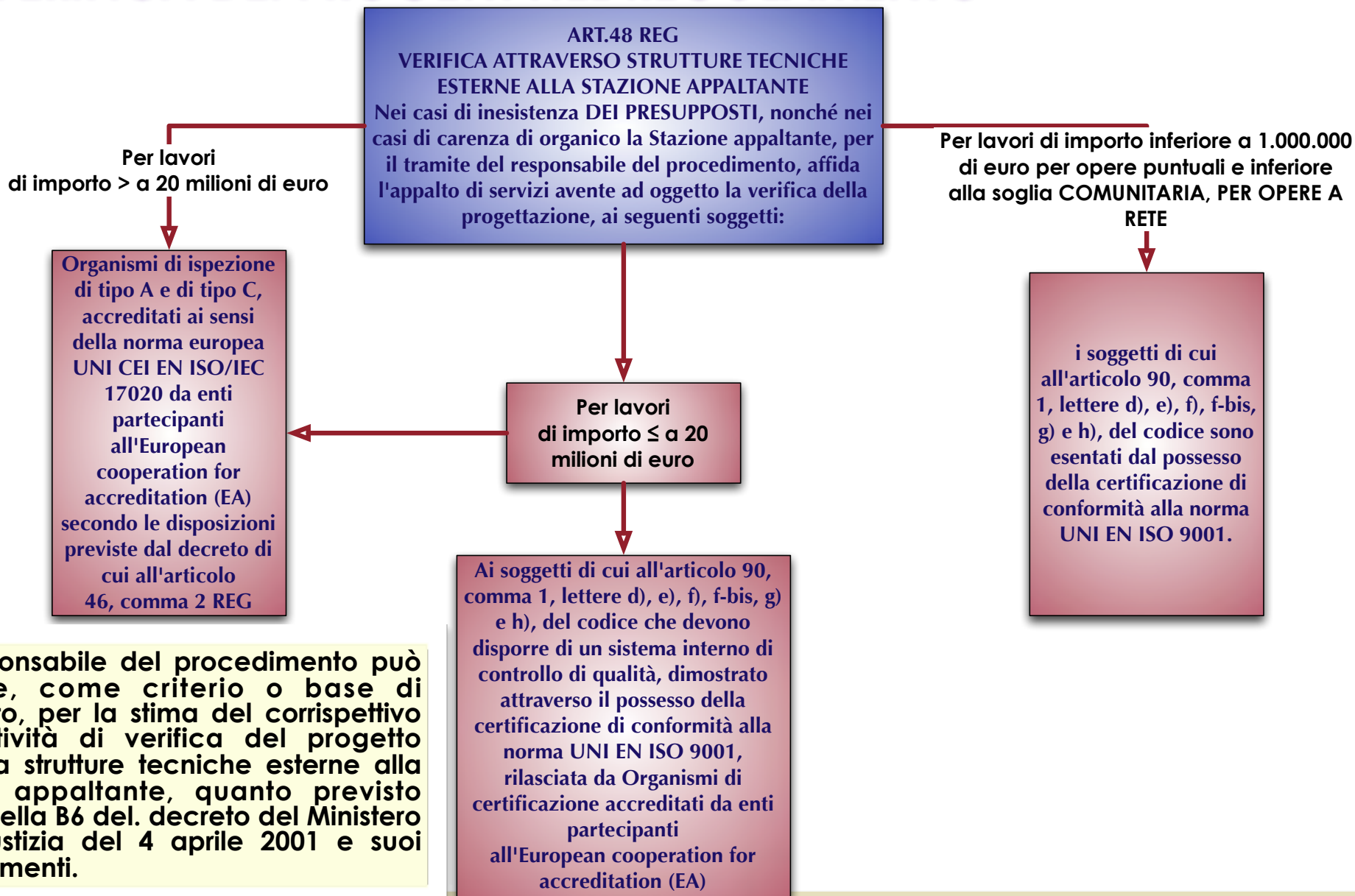
Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

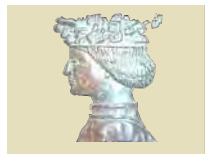


LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL REGOLAMENTO



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL REGOLAMENTO



Art. 54.

Estensione del controllo e momenti della verifica

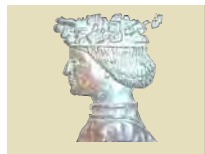
1. Le verifiche devono essere effettuate:

- su tutti i livelli di progettazione**
- contestualmente allo sviluppo degli stessi;**

Il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione:

- del piano di sviluppo della progettazione,**
- degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



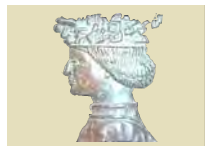
LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL REGOLAMENTO

Art. 54.

Estensione del controllo e momenti della verifica

6. Lo svolgimento dell'attività di verifica **deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali**, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL REGOLAMENTO

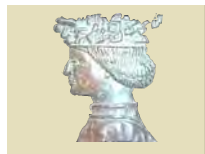
Art. 55 REGOLAMENTO

VALIDAZIONE

1. La validazione del progetto posto a base di gara è **l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche**. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7*, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
2. (.....).
3. **Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.**

**Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.*

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



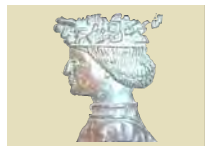
LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL REGOLAMENTO

Art. 56 REGOLAMENTO RESPONSABILITA'

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica **risponde a titolo di inadempimento** del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione..

(...)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



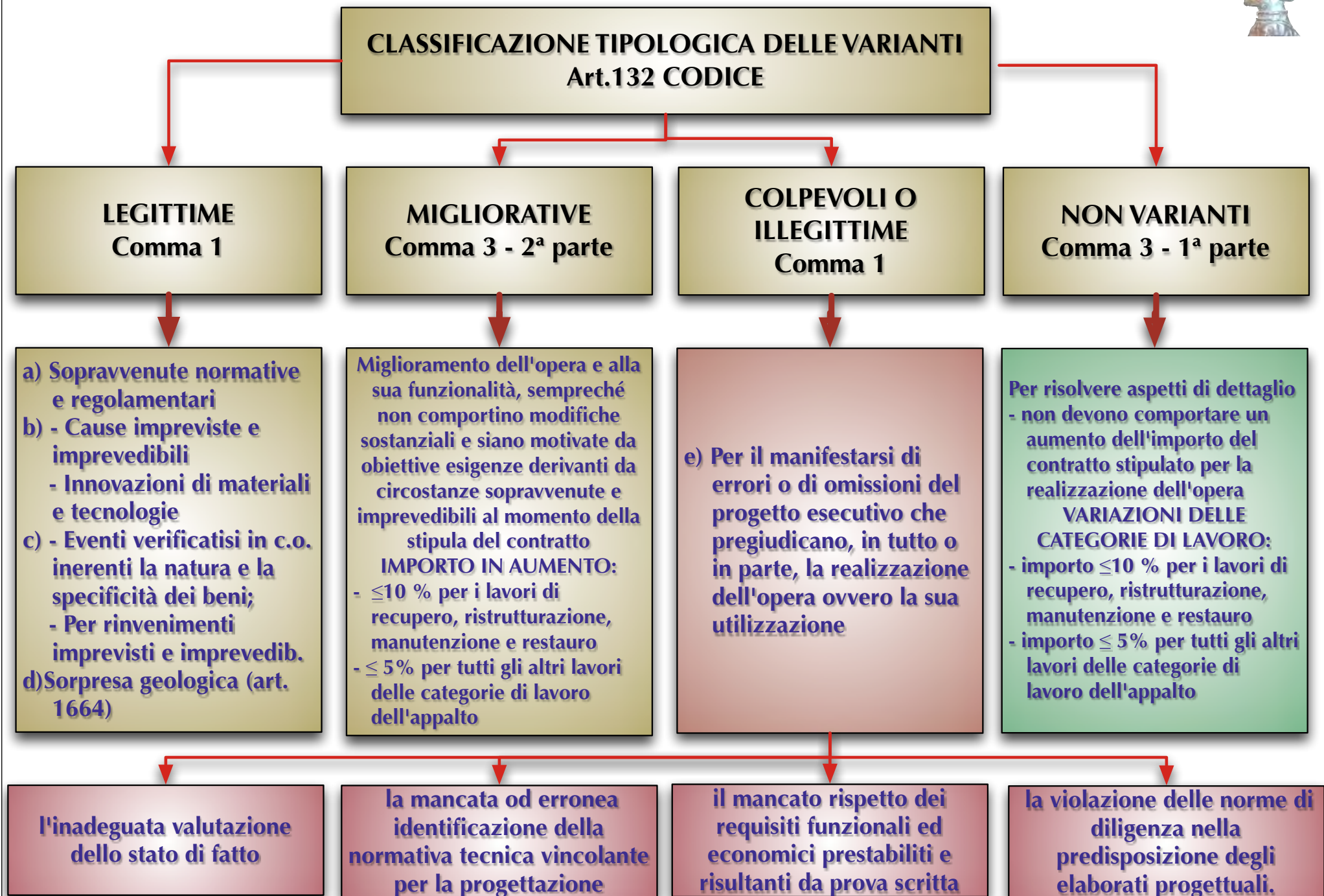
LA VERIFICA DEI PROGETTI NEL REGOLAMENTO

Art. 56 REGOLAMENTO RESPONSABILITA'

(....) Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, **ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati.**

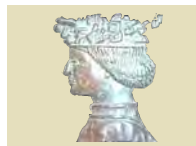
(...)

Le criticità della fase di esecuzione del contratto: le varianti



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

Le criticità della fase di esecuzione del contratto: le varianti



CALCOLO ED ESCUSSIONE DEL DANNO DOVUTO
Art.269 D.P.R. 207/2010

**MAGGIORI COSTI ED
ONERI DELL'OPERA**

- a) Costi per demolizioni di porzioni di opera eseguite inutilmente
- b) Costi per l'esecuzione di opere accessorie per rendere utilizzabile o ricondurre a conformità le opere progettate ed eseguite
- c) Costo dell'indennità dovuta all'appaltatore (10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto)
- d) Costo per l'indizione di una nuova gara d'appalto e per la differenza del ribasso compresi oneri fiscali
- e) Costi diretti e indiretti (di tipo amministrativo, economico e sociale) dovuti al maggior termine di realizzazione dell'opera

**NUOVE SPESE DI
PROGETTAZIONE**

- a) Di regola non sussistono perchè ai sensi del 3° comma dell'art.105 del Reg. deve essere obbligatoriamente inserita una clausola nei disciplinari con i progettisti in forza della quale gli stessi sono tenuti a riprogettare l'opera senza oneri e costi per la stazione appaltante nel caso di errori od omissioni
- b) se per motivate ragioni si procede con progettista diverso (nella misura massima del costo di progettazione iniziale)
- c) Eventuali costi dimostrati diretti ed indiretti che gravano sull'ente (supporti giuridici, procedure, approvazioni, ripubblicazioni)

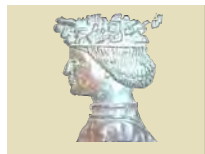
**l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto**

**la mancata od erronea
identificazione della
normativa tecnica vincolante
per la progettazione**

**il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta**

**la violazione delle norme di
diligenza nella
predisposizione degli
elaborati progettuali.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

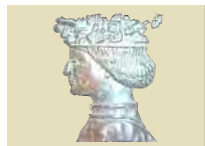


Le coperture assicurative della responsabilità del progettista

CODICE: Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti

1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della **progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva** devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, **di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. (...)**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

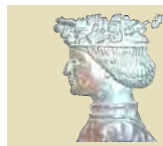


Le coperture assicurative della responsabilità del progettista

CODICE: Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti

1. (...) La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle **nuove spese di progettazione**, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Legge 98/2013

Le disposizioni in materia di appalti

Art. 19. Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione

Art. 21. Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione

Art. 26. Proroghe in materia di appalti pubblici

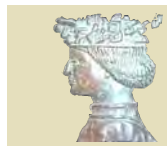
Art. 26-bis. Suddivisione in lotti

Art. 26-ter. Anticipazione del prezzo

Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC

Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

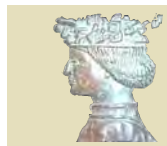


D.Lgs. 163/2006: Art.6 - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DOPO LA LEGGE 98/2013

5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



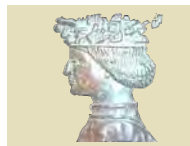
**D.Lgs. 163/2006: Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture**

DOPO LA LEGGE 98/2013

**8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 50.000 euro:**

**a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, con
specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai
sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

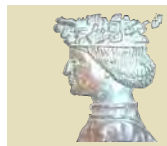


D.Lgs. 163/2006: Art. 82. Criterio del prezzo più basso

DOPO LA LEGGE 98/2013

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

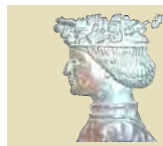


D.Lgs. 163/2006: Art. 131. Piani di sicurezza

DOPO LA LEGGE 98/2013

2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

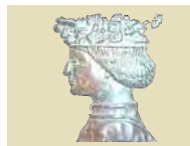


D.Lgs. 163/2006: Art. 253. Norme Transitorie

DOPO LA LEGGE 98/2013

15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, **fino al 31 dicembre 2015 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

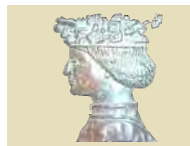


Legge 98/2013: Art.49-ter: Semplificazioni per i contratti pubblici

AVCPASS ANTICIPA L'ENTRATA IN FUNZIONE

- 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni **a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



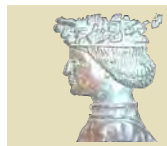
Legge 98/2013: Art. 26-ter. Anticipazione del prezzo

ANTICIPAZIONE 10% LAVORI

- 1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.**

(....)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

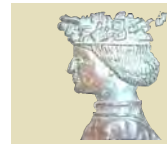


Legge 98/2013: Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC

Comma 3

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, **in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, **del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto**, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 **trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza**. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

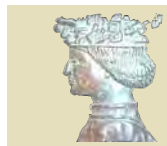


Legge 98/2013: Art. 31. Semplificazioni in materia di DURC

Comma 4

- 4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:**
- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;**
 - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;**
 - c) per la stipula del contratto;**
 - d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;**
 - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

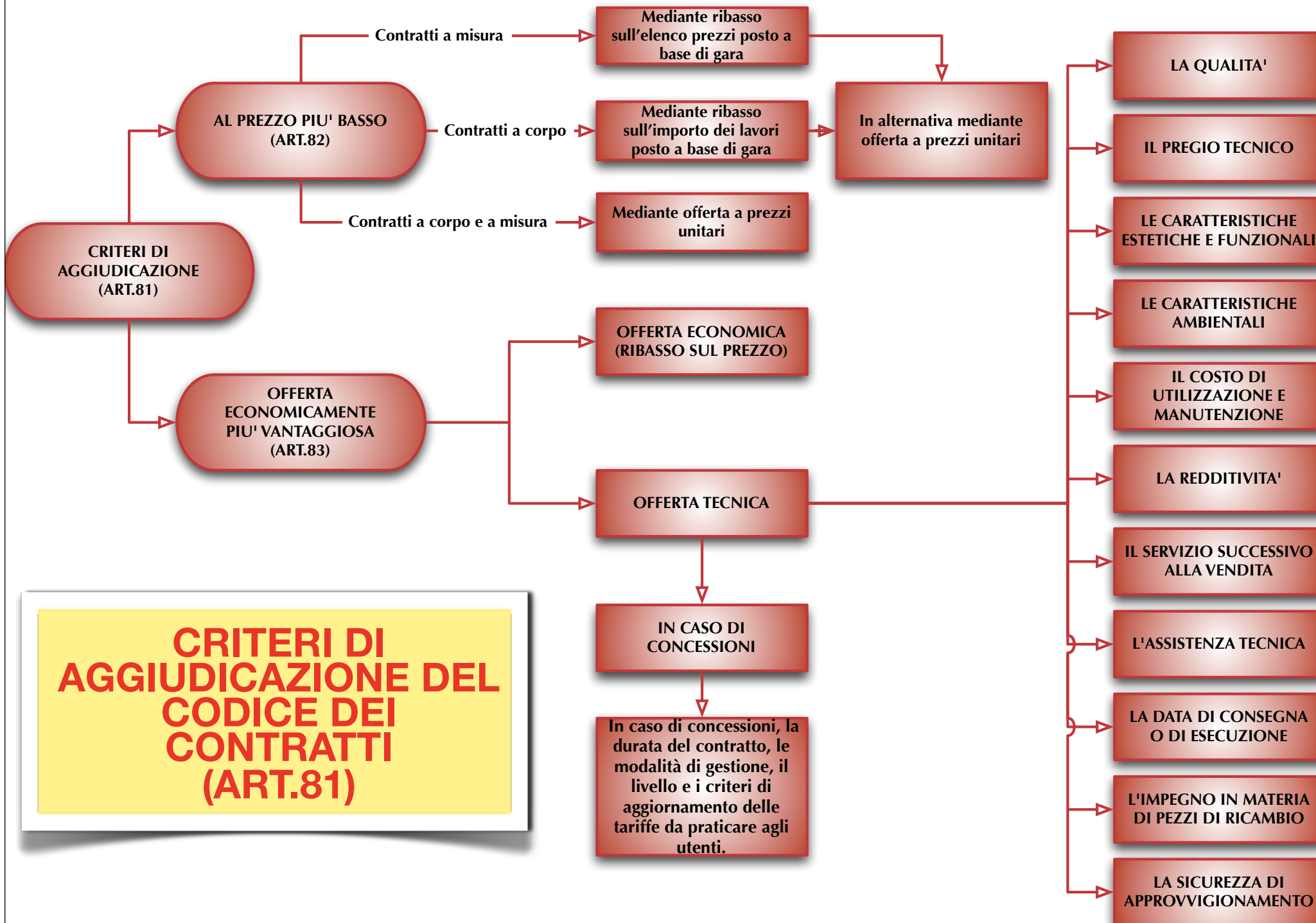


La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

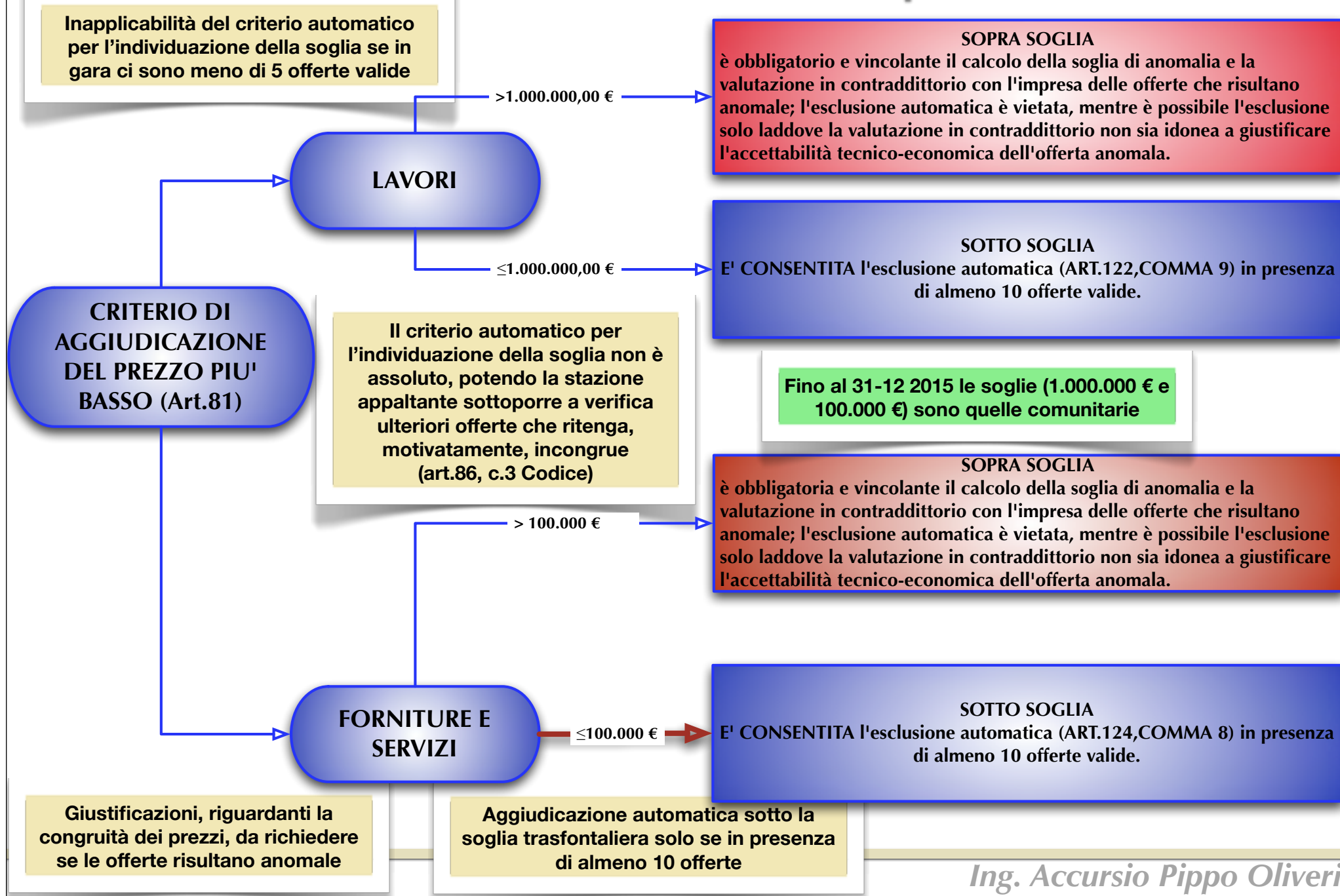
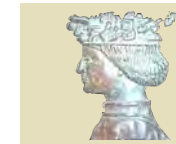
D.Lgs. 163/2006: Art. 82. Criterio del prezzo più basso

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



L'ART.87 DEL CODICE - Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



CRITICITA' NELL'APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SUL COSTO DEL LAVORO

- a - **Diversità dei CCNL tra le imprese concorrenti pur operando nel medesimo settore o comparto merceologico: E' legittimo lo scorporo del costo del lavoro con riferimento ad una tipologia di CCNL valevole per tutti i casi e per tutte le imprese candidate o concorrenti alle gare?**
- b - **come si può tener conto delle agevolazioni fiscali, contributive e previdenziali di cui godono le imprese (si pensi alle percentuali INAIL o INPS, agli sgravi contributivi per determinate agevolazioni di carattere sociale, etc)?**
- c - **la quantificazione del costo del personale (ma anche della sicurezza sia contrattuale che ex lege) come sembra indicata nella nuova disposizione, dipende anche e soprattutto, qualitativamente e quantitativamente, dalle prestazioni offerte.**
- d - **non tutti gli appalti, specie quelli di fornitura, prevedono la presenza di manodopera direttamente coinvolta nelle commesse.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Art.55 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE DIRETTIVA 2004/18

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

(.....)

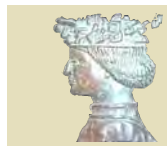
d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

(....)

2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

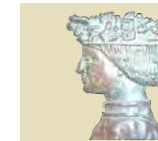


La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

D.Lgs. 163/2006: Art. 82. Criterio del prezzo più basso

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
 - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
- 3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)
4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



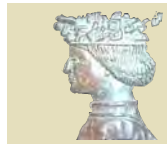
**La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese
relative al costo del personale 2013**

**DPR 207/2010: Art. 118. Aggiudicazione al prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o
sull'importo dei lavori**

- 1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:
a) sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
b) sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.**

(....)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



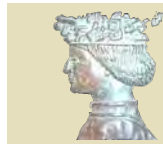
La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

DPR 207/2010: Art. 119. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

1. Se la procedura ristretta è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, **alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne**. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

(....)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

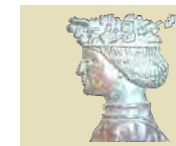


La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

DPR 207/2010: Art. 119. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. (...)
6. L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 121.
7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

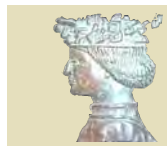
DPR 207/2010: Art. 121. Offerte anomale (art.284 per servizi e forniture)

(....)

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale.

(....)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

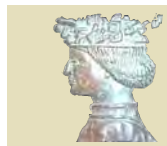


La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

D.Lgs. 163/2006: Art. 89. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi

1. **Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti**, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, **le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.**
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione **i costi standardizzati** determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, **gli elenchi prezzi del Genio civile**, nonché **listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.**
3. **Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro** come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. (...)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



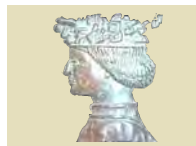
La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

D.Lgs. 163/2006: Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



IL CONCETTO DI COSTO NEGLI APPALTI

**COSTO DI
COSTRUZIONE,
ACQUISIZIONE
DI UN BENE O
DI UN SERVIZIO**



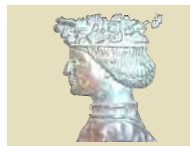
Interpretazione in termini ordinari o normali delle condizioni che possono portare alla formazione dei prezzi in un appalto

**COSTO TECNICO
DI
COSTRUZIONE,
ACQUISIZIONE
DI UN BENE O
DI UN SERVIZIO**



Verifica dell'impresa nella considerazione delle individuali e specifiche capacità, della propria disponibilità al rischio e delle relative esigenze di profitto.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

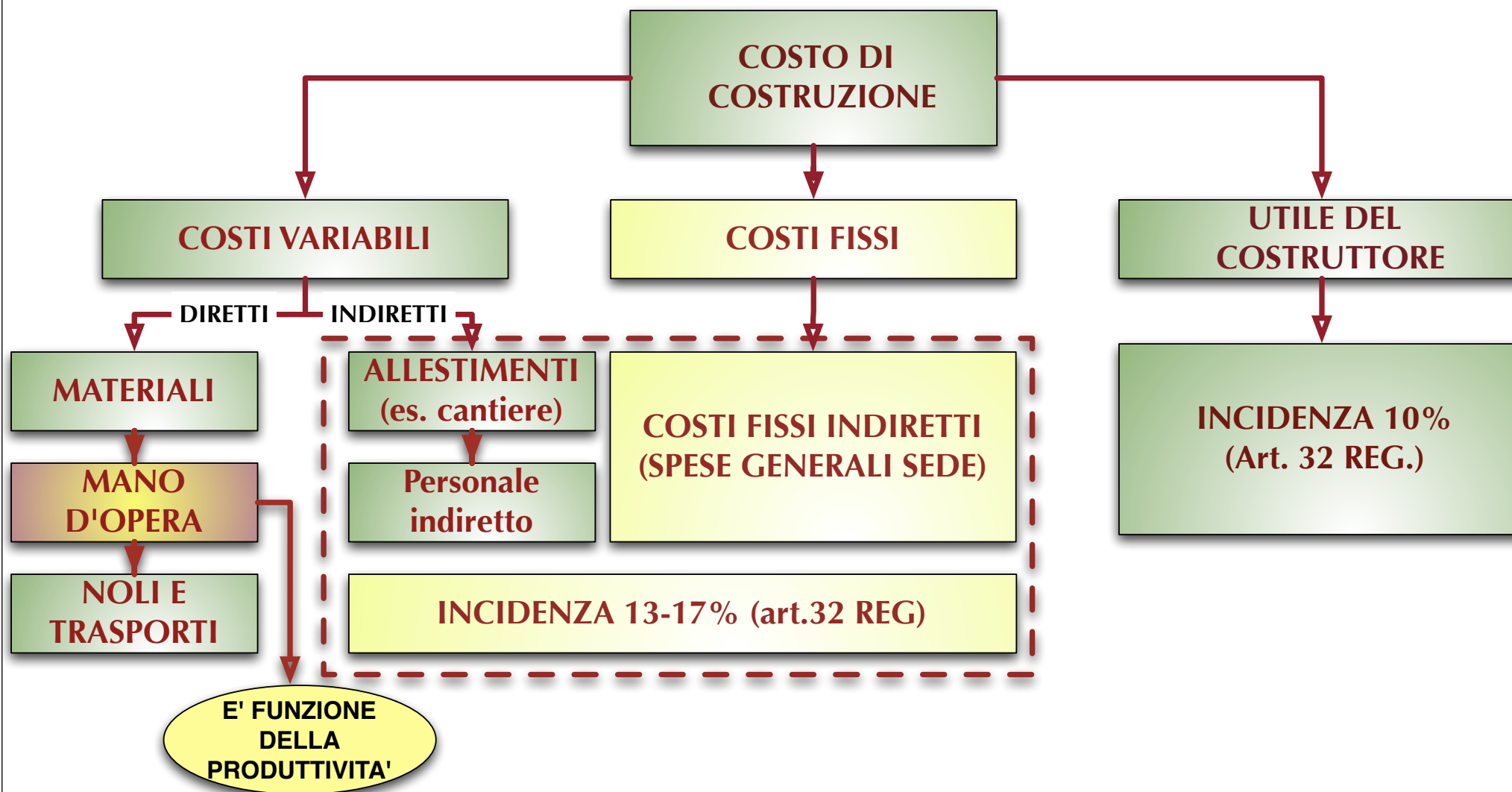
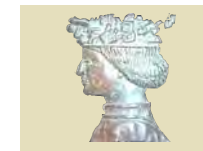


**La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese
relative al costo del personale 2013**

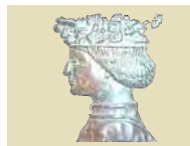
COS'E' NECESSARIO PER STIMARE IL COSTO DEL PERSONALE PER LA STAZIONE APPALTANTE?

- **Stabilire il prezzo base della commessa scegliendo, ove rilevabile, il miglior prezzo di mercato o ricavarlo da prezziari, listini, etc. (art.89 Codice)**
- **prevedere in progetto il numero complessivo di risorse umane idoneo all'esecuzione della prestazione da affidare sulla base di analisi più o meno dettagliate;**
- **scegliere in funzione della prestazione la tipologia e la qualifica di ciascuna risorsa umana;**
- **consultare le tabelle ministeriali (art.86, comma 3bis, Codice);**
- **stimare il tempo di impiego di ciascuna risorsa.**
- **valutare che il valore economico del prezzo base sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza (art.86, comma 3bis, Codice)**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



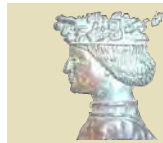
La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

COME EFFETTUA LA STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE

L'OPERATORE ECONOMICO?

- **stabilisce il numero complessivo di risorse umane, in base alla propria organizzazione produttiva, idoneo all'esecuzione della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;**
- **stabilisce la tipologia e la qualifica di ciascuna risorsa;**
- **applica i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art.82, comma 3bis Codice);**
- **calcola il tempo di impiego di ciascuna risorsa (monte ore)**
- **lo espone nell'offerta (al netto delle spese generali ed utile) senza alcun ribasso.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



IL VALORE DI COSTO DI UN OPERA (LAVORO), SERVIZIO O FORNITURA

COSTO TOTALE



E' l'insieme di tutti i costi che una stazione appaltante deve sostenere per la realizzazione dell'opera, servizio o fornitura (lavoro/servizio/fornitura + somme a disposizione) CFR. REG. Art.16 per lavori e art.279 per servizi e forniture

COSTO DI COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE DI UN BENE O DI UN SERVIZIO



E' il costo che la stazione appaltante deve sostenere per la realizzazione fisica dell'opera o l'acquisizione di un bene o di un servizio (Importo complessivo a base di gara - comprende anche costi della sicurezza e del lavoro)

COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE DI UN BENE O DI UN SERVIZIO



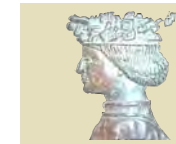
E' l'insieme dei costi che l'operatore economico sostiene per adempiere alle obbligazioni assunte sottoscrivendo il contratto

COSTO PREVENTIVO/CONSUNTIVO

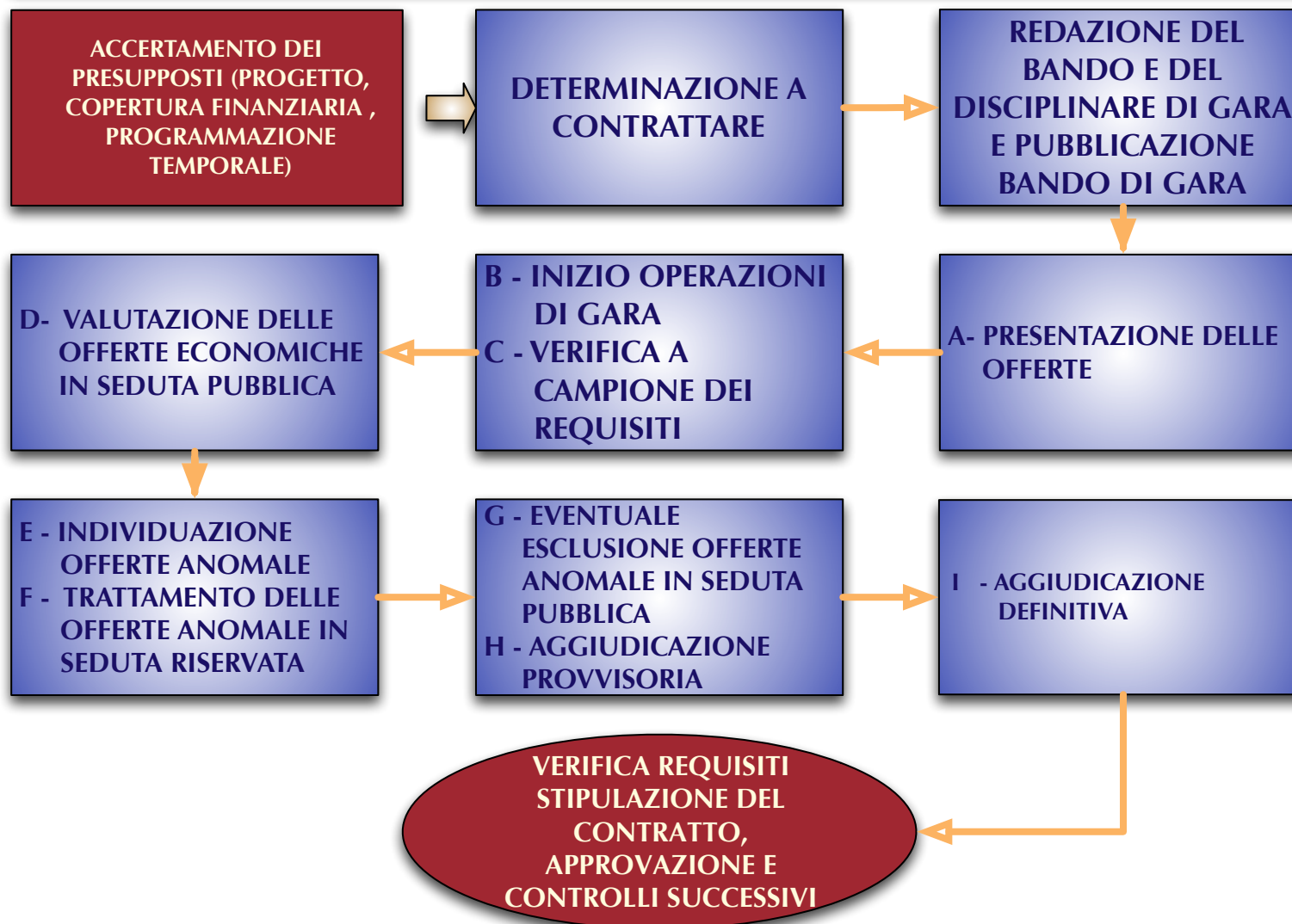


Il primo è il valore stimato progettualmente per la determinazione dell'importo a base di gara. Il secondo è quello che sosterrà effettivamente la stazione appaltante e deriva dalla quantificazione dei lavori, servizi o forniture effettivamente realizzate e contabilizzate

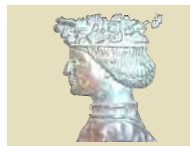
Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



LA GESTIONE DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - PROCEDURA APERTA
OFFERTA AL PREZZO PIU' BASSO



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2011

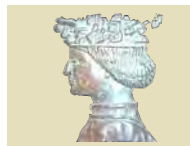
ANTEFATTO

D.Lgs. 163/2006: Art. 81. Criterio del prezzo più basso

3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(comma introdotto il 13 luglio 2011 dalla legge 12 luglio 2011, n.106 di conversione del DL 70/2011 poi abrogato il 27 dicembre 2011 dall'articolo 44, comma 3, delle legge n. 214 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2011

ANTEFATTO

D.Lgs. 163/2006: Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

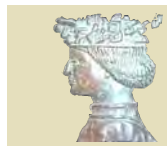
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

(....)

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

(comma abrogato il 13 luglio 2011 dalla legge 12 luglio 2011, n.106 di conversione del DL 70/2011)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

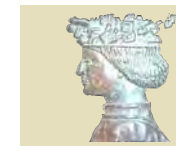


La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

D.Lgs. 163/2006: Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



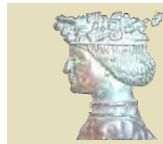
**La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese
relative al costo del personale 2013**

ANTEFATTO

**D.Lgs. 163/2006: Art. 87. Criteri di verifica delle offerte
anormalmente basse**

- 3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



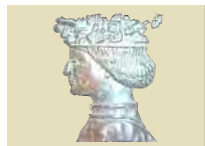
La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

ANTEFATTO

D.Lgs. 163/2006: Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

- 4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008) e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008). Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.**
- 4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



COSTI DELLA SICUREZZA

**OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA NELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.123
(IN VIGORE DAL 25 AGOSTO 2007)**

IN FASE:

- DI PREDISPOSIZIONE DELLE GARE D'APPALTO
- DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE



- VALUTARE che il valore economico sia adeguato e sufficiente:
- IL COSTO DEL LAVORO
- IL COSTO RELATIVO ALLA SICUREZZA, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture

OBBLIGO DI INDICARE I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA



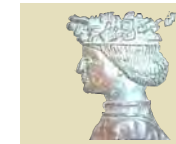
- Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

IL COSTO RELATIVO ALLA SICUREZZA NON PUO' ESSERE COMUNQUE SOGGETTO A RIBASSO



- QUALI COSTI DELLA SICUREZZA ? E L'ART.87 DEL CODICE ? SE I COSTI SONO DETERMINATI DALLA S.A. NON POTREBBE SUSSISTERE L'OFFERTA ANOMALA (L'OPERATORE ECONOMICO ASSUMEREBBE I COSTI DETERMINATI DALLA STAZIONE APPALTANTE E NON LI DETERMINA NELL'OFFERTA)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



DIFETTI DI COORDINAMENTO DEGLI ARTICOLI 86 E 87 DEL CODICE CON LE NOVITA' DELLA LEGGE 123/2007 (IN VIGORE DAL 25 AGOSTO 2007)

**ART.87 COMMA 4 DEL CODICE:
INAMMISSIBILITA' DI GIUSTIFICAZIONI IN RELAZIONE AGLI ONERI DI SICUREZZA**



- Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al PSC (ART.12 D.LGS.494/1996) e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, d.P.R. 222/2003. Nella valutazione della congruità la S.A. tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

COSTI DELLA SICUREZZA VALUTATI DALLA S.A.

- VENGONO QUANTIFICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA
- VENGONO SOTTRATTI AL RIBASSO OFFERTO DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN FASE DI GARA

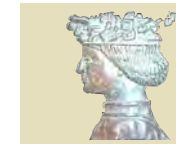
Oneri per la sicurezza contrattuali

COSTI DELLA SICUREZZA VALUTATI DALL'OP. EC.

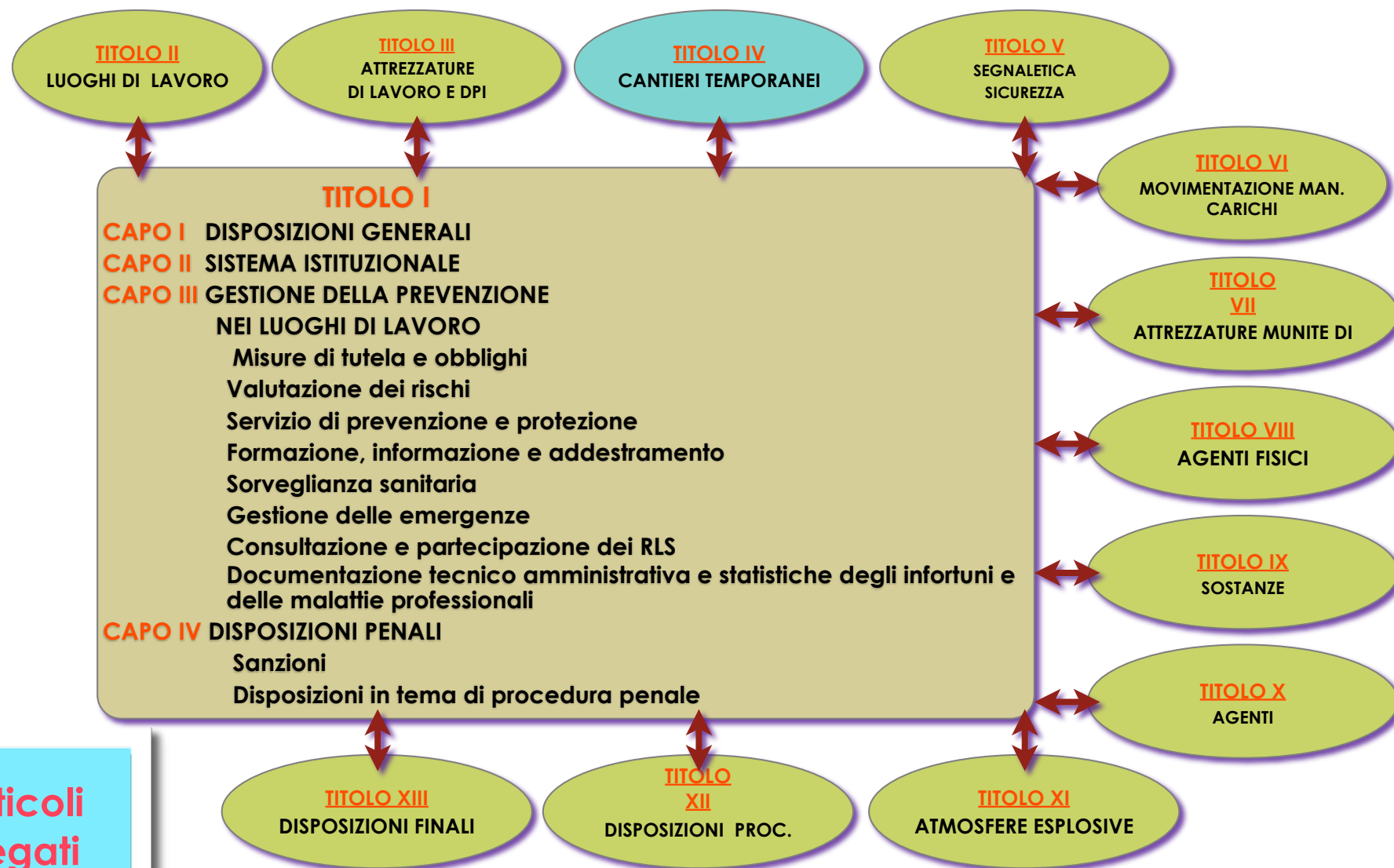
- VENGONO QUANTIFICATI DALL'OPERATORE ECONOMICO IN BASE A DIRETTA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI (EX ART.4 D.LGS.626/94)
- DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI NELL'OFFERTA E RISULTARE CONGRUI RISPETTO ALL'ENTITA' E ALLE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE

Oneri per la sicurezza “ex lege”

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

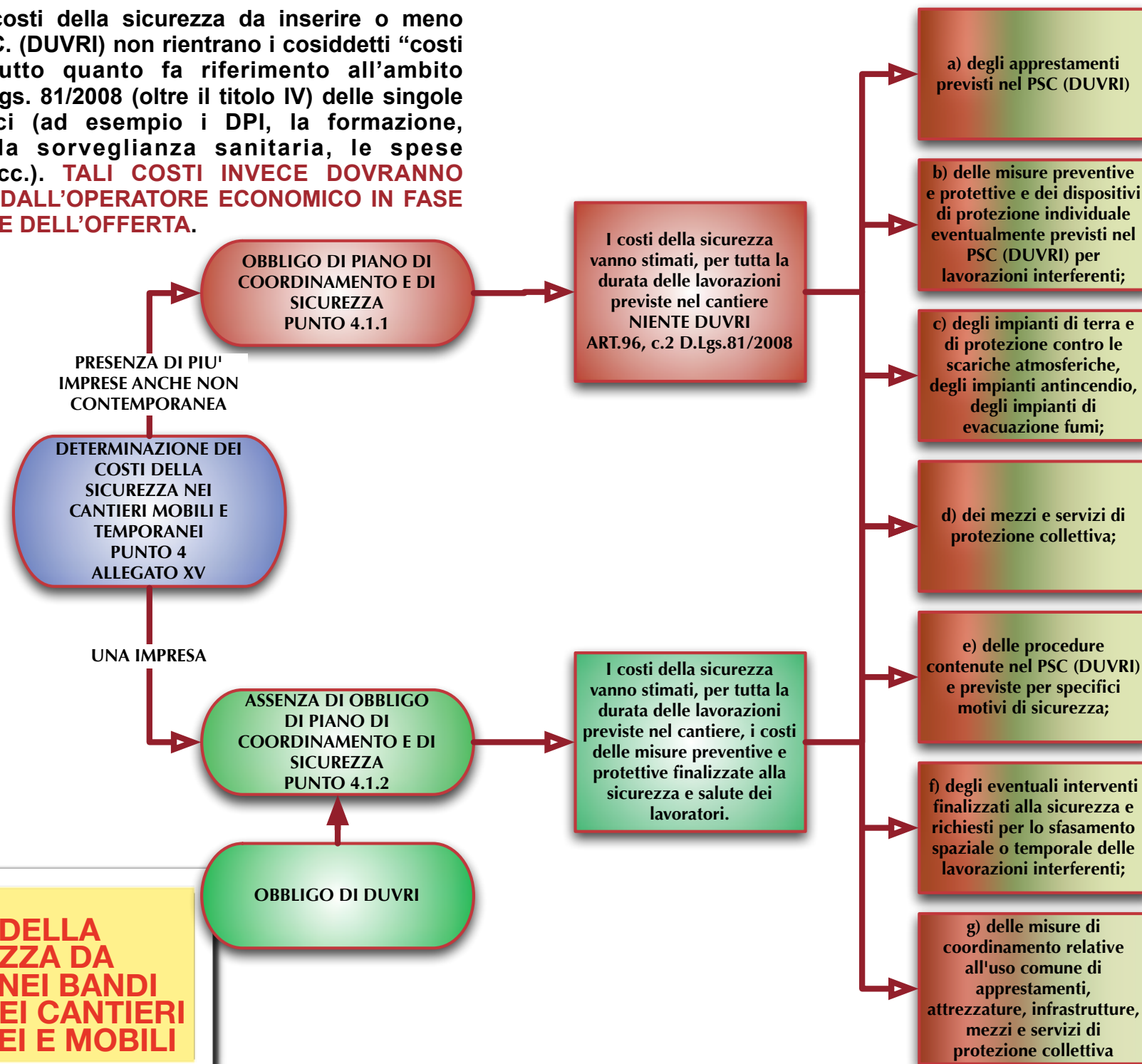


LA STRUTTURA DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81



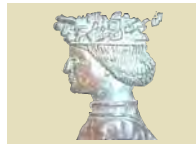
306 articoli
51 allegati

NOTA BENE nei costi della sicurezza da inserire o meno all'interno del P.S.C. (DUVRI) non rientrano i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs. 81/2008 (oltre il titolo IV) delle singole imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.). **TALI COSTI INVECE DOVRANNO ESSERE INDICATI DALL'OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**



COSTI DELLA SICUREZZA DA INDICARE NEI BANDI NEL CASO DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



IL DATORE DI LAVORO

ART.26 D.LGS.81/2008

In caso di affidamento a imprese o lavoratori autonomi

all'interno dell'ENTE

o di una singola unità produttiva dello stesso Ente

all'interno del ciclo produttivo dell'Ente

Verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione all'affidamento ([comma 1 lett.a](#))

Fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ([comma 1 lett.b](#))

Coordina gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi anche al fine di eliminare rischi da interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte ([comma 2 lett.b](#))

Coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ([comma 2 lett.a](#))

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (**pena nullità contratto**)

Elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. ([comma 3](#))
LO ALLEGA AL CONTRATTO

Le disposizioni sul **DUVRI** non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

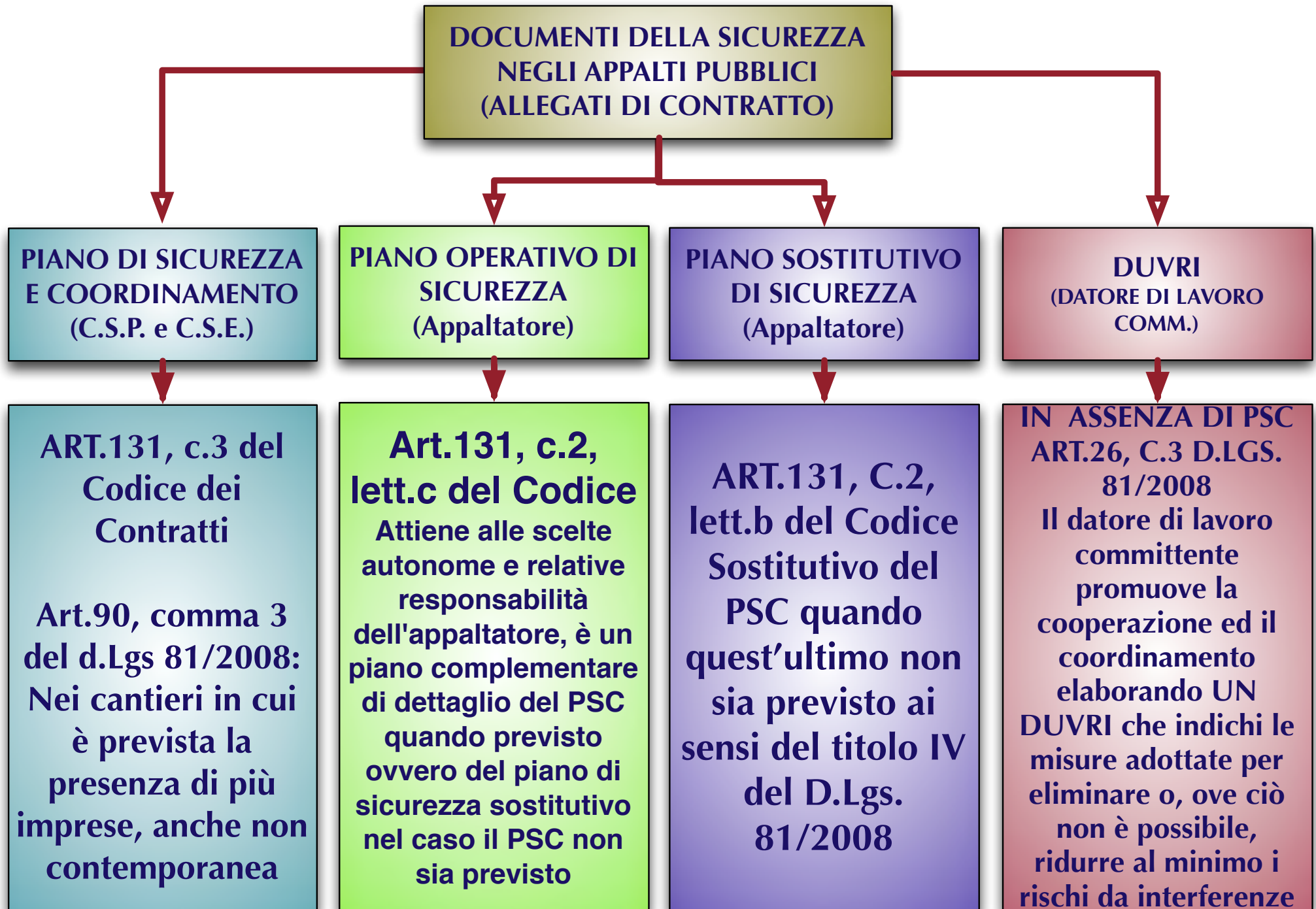
LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



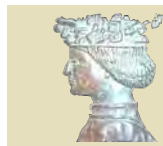
ART.15 - D.Lgs. 81/2008

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione,.....;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,.....;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari;
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,.....

I documenti della sicurezza dopo la Legge 123/2007



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

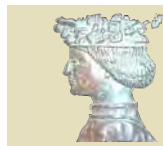


**La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese
relative al costo del personale 2013**

ITACA: PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE ALL'ART. 82 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98, DI CONVERSIONE DEL DL 69/2013

In primo luogo è bene precisare che la nuova disposizione si differenzia dalla precedente poi abrogata essenzialmente per il fatto che essa è introdotta all'art. 82 del Codice – Criterio del prezzo più basso – anziché all' art. 81 – Criteri per la scelta dell'offerta migliore -, pertanto l'applicazione della norma è obbligatoria quando il criterio individuato per la scelta dell'offerta è quello del prezzo più basso e non più anche per quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dalla norma a suo tempo abrogata.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



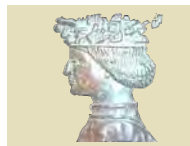
La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

ITACA: PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE ALL'ART. 82 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98, DI CONVERSIONE DEL DL 69/2013

Pertanto, nell'ipotesi che la stazione appaltante determini in fase progettuale il costo del personale, si ritiene percorribile la prima interpretazione della norma, ovvero lo scorporo del medesimo costo dall'importo complessivo dell'appalto: pertanto i concorrenti offriranno la percentuale di ribasso da applicare sull'importo dell'appalto al netto del costo del personale.

Qualora, invece, la stazione appaltante non determini in fase progettuale il costo del personale, può operare nell'ambito di una procedura mediante offerta a prezzi unitari, con la quale richiede ai concorrenti in sede di offerta di indicare per ogni lavorazione il relativo costo del personale.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



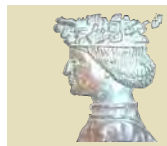
La determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale 2013

LE SOLUZIONI POSSIBILI SONO DUE:

SOLUZIONE 1: La Stazione appaltante quantifica, ex ante una volta per tutte, negli atti di gara l'importo del costo del personale, che al pari degli oneri della sicurezza, non sarà soggetto al ribasso concorrenziale e dunque sarà riconosciuto tal quale all'affidatario;

SOLUZIONE 2: La Stazione appaltante valuta ex post dalle offerte economiche dei concorrenti che i costi del personale e il costo della sicurezza ex lege, esposti, siano adeguati e sufficienti.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



ITACA: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE - LAVORI PUBBLICI FASE DI DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA MIGLIORE

PRIMO PERCORSO

Nell'ipotesi che la stazione appaltante determini il costo del personale da sottrarre al ribasso

L'offerta sarà acquisita con la modalità applicativa prevista dall'art.118 del Regolamento “Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori” e pertanto il concorrente si limiterà a proporre nella propria offerta esclusivamente una percentuale di ribasso da applicare all'importo a base di gara indicato dalla stazione appaltante al netto del costo del personale (al netto del costo delle spese generali ed utile) e su detta proposta verrà aggiudicato il contratto;

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE POST LEGGE 98/2013

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): **Euro 53.311.832,27**

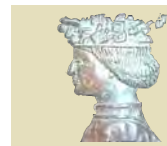
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara: **Euro 2.084.354,97**

Costo del lavoro non soggetto a ribasso :Euro 15.363.993,83

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

LAVORAZIONE	CATEGORIA		CLASS.	IMPORTO LAVORI (EURO)	COSTO DEL LAVORO (EURO)
Edifici civili industriali	OG1	Prevalente e subappaltabile fino al 30%	VIII	€ 34.018.430,59	€ 9.751.543,28
Impianti termico condizionamento	OS28	Scorporabile e subappaltabile fino al 30%	VI	€ 8.354.256,60	€ 2.430.253,24
Impianto elettrico e speciali	OS30	Scorporabile e subappaltabile fino al 30%	VI	€ 8.288.111,71	€ 2.411.011,70
Idrico sanitario-cucine-antincendio	OS3	Scorporabile e subappaltabile fino al 100%	IV	€ 1.296.353,37	€ 377.109,20
Impianti elevatori e trasporti bagagli	OS4	Scorporabile e subappaltabile fino al 100%	IV	€ 1.354.680,00	€ 394.076,41
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso				- € 2.084.354,97	
Costo del lavoro non soggetto a ribasso				- € 15.363.993,83	€ 15.363.993,83
IMPORTO A BASE D'ASTA				€ 35.719.065,29	

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



ITACA: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE - LAVORI PUBBLICI FASE DI DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA MIGLIORE

SECONDO PERCORSO

Nell'ipotesi che la stazione appaltante non determini il costo del personale da sottrarre a ribasso

L'offerta verrà acquisita con la modalità applicativa prevista dall'art. 119 del Regolamento “Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari**”; in tal caso il concorrente dovrà proporre per ogni lavorazione e fornitura prevista per l'esecuzione dell'opera la propria offerta e pertanto dal prodotto tra le quantità e le singole offerte e dalla sommatoria delle stesse si ricaverà il prezzo offerto da parametrare con quello posto a base di gara al fine della determinazione della percentuale di ribasso offerto.**

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE ANTE LEGGE 98/2013

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): **Euro 53.311.832,27**

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara: **Euro 2.084.354,97**

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

LAVORAZIONE	CATEGORIA		CLASS.	IMPORTO LAVORI (EURO)
Edifici civili industriali	OG1	Prevalente e subappaltabile fino al 30%	VIII	€ 34.018.430,59
Impianti termico condizionamento	OS28	Scorporabile e subappaltabile fino al 30%	VI	€ 8.354.256,60
Impianto elettrico e speciali	OS30	Scorporabile e subappaltabile fino al 30%	VI	€ 8.288.111,71
Idrico sanitario-cucine-antincendio	OS3	Scorporabile e subappaltabile fino al 100%	IV	€ 1.296.353,37
Impianti elevatori e trasporti bagagli	OS4	Scorporabile e subappaltabile fino al 100%	IV	€ 1.354.680,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso				- € 2.084.354,97
IMPORTO A BASE D'ASTA				€ 51.227.477,30

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



ITACA: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE - SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- Per quanto attiene l'affidamento dei servizi di ingegneria è bene ricordare che di norma il Responsabile del Procedimento dovrebbe coincidere con lo stesso nominato dall'Amministrazione per i lavori.
- E' ora indubbio che il progettista del servizio di ingegneria debba stimare il costo del personale (al netto delle spese generali ed utile) da indicare quale quota parte da non assoggettare al mercato e quindi alla valutazione dell'offerta migliore.
- Nell'ambito del costo del personale, il costo del collaboratore che svolge comunque attività di ingegneria e architettura, dovrebbe rientrare nel “costo dell'opera di ingegno” in quanto è l'ingegno del collaboratore ad essere utilizzato, mentre potrebbe rientrare nel “costo industriale” il costo del personale addetto alla produzione degli elaborati tecnici e amministrativi, alle attività commerciali e di funzionamento della struttura ed etc.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



ITACA: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE - SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- La normativa non prescrive diverse fasi del progetto e si limita genericamente a prevedere l'articolazione in un unico livello e tra i documenti indica “**c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b)**”, che ora da intendersi integrato con il calcolo del costo del personale e “**f) lo schema di contratto**”, che dovrà indicare il valore del costo del personale sottratto al ribasso offerto

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



ITACA: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE - SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- Alcuni studi condotti dagli ordini professionali ipotizzano che le prestazioni dei servizi di ingegneria siano composti sostanzialmente da tre componenti:
- il costo industriale per la produzione del servizio;
- il valore del rischio professionale insito nell'attività;
- il valore dell'opera d'ingegno.
- Attualmente non esistono tabelle ufficiali che suddividano l'importo complessivo nelle sue componenti a secondo della natura e complessità del servizio. Nell'ambito del costo industriale vi è il costo del personale, il costo dei mezzi impiegati, i consumi e le spese generali e gli utili. **Sulla base delle suddivisioni sopra esposte il progettista del servizio può cercare di identificare la componente relativa al valore del costo del personale al netto di spese generali ed utili in ragione della natura del servizio e dell'opera con riferimento alla quale richiede la prestazione.**

La dichiarazione esplicativa dovrà indicare:

- a) *La quantificazione dettagliata delle risorse umane, specificandone tipologia e qualifica ed il tempo di impiego, che in base alla propria organizzazione produttiva ritengono di poter utilizzare nell'esecuzione del contratto da affidare;*
- b) *L'indicazione del contratto collettivo nazionale incluse le componenti retributive della contrattazione integrativa di secondo livello.*

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche sono resi noti gli elementi costituenti ciascuna offerta:

- 1. Ribasso e prezzo complessivo offerto;*
- 2. importo totale del costo della manodopera, specificata per tipologia, qualifica e tempo di impiego, il monte-ore lavorativo complessivo;*
- 3. costi della sicurezza ex lege (ad esempio nei lavori sono i costi della sicurezza intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni, non oggetto del piano di sicurezza e di coordinamento, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti "costi generali" per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.);*
- 4. costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature;*
- 5. le spese generali e l'utile d'impresa.*

Nella valutazione della congruità, nei casi previsti dal Codice, la stazione appaltante terrà conto di tutti gli elementi costituenti l'offerta.

Ai sensi dell'art. 87, comma 5, del DLgs 163/06 e s.m.i., nel caso la stazione appaltante accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, respingerà tale offerta per questo solo motivo unicamente se, eseguita la procedura di verifica di cui all'art.88 del DLgs 163/06 e s.m.i., l'offerente non sia in grado di dimostrare che l'aiuto in questione è stato concesso legalmente. In tali casi, dell'eventuale respingimento dell'offerta sarà data tempestiva comunicazione alla Commissione Europea.»

**DICHIARAZIONE ESPLICATIVA DELL'OFFERTA
AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 3-bis**

La sottoscritta Impresa
con sede legale in via.....
Codice Fiscale ; Partita Iva
Tel: FAX E-MAIL

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicata, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;

ATTESO

Che il valore dell'**OFFERTA ECONOMICA** cui la presente dichiarazione è allegata, è stata così formulata:

Pg = Importo a base d'asta: €(importo in cifre)
Euro (importo in lettere).
(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

Pg è l'importo globale a base d'asta dell'appalto al netto dei costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso

Po = importo netto di offerta: €. (importo in cifre)
Euro (importo in lettere).

Po è il **prezzo globale richiesto dal concorrente**,

Rg = ribasso calcolato come al punto ____ del disciplinare rispetto all'importo posto a base d'asta:
(percentuale di ribasso in cifre) %;
(percentuale di ribasso in lettere);

a ribasso

Po = importo netto di offerta: €. (importo in cifre)

Euro (importo in lettere).

Po è il prezzo globale richiesto dal concorrente,

Rg = ribasso calcolato come al punto ____ del disciplinare rispetto all'importo posto a base d'asta:

(percentuale di ribasso in cifre) %;

(percentuale di ribasso in lettere);

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto indicato, che:

Il prezzo più basso offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro

_____, stipulato in data _____ tra _____ delle voci retributive previste

dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso è stato determinato come segue (art.82, comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):

N. unità di personale	Livello	Qualifica	N. ore di lavoro	Costo orario	Totale costo manodopera per livello	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
				€	€	
Pop = Totale complessivo costo manodopera al netto di spese generali e utile						€

<i>Pol</i> = Prezzo complessivo offerto, incluse spese generali e utile, al netto di <i>Pop</i> e <i>Pos</i>	€
<i>Pos</i> = Oneri ex lege per la sicurezza (art. 82, c. 3bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) al netto di spese generali e utile	€
<i>Sg</i> = Spese generali in euro	€
<i>U</i> = Utile in euro	€
<i>Po</i> = <i>Pol</i> + <i>Pop</i> + <i>Pos</i>	€
<i>Rg</i> = $((P_g - P_o)/P_g * 100$ = Ribasso %	%

Inoltre nel disciplinare si specificheranno le componenti dell'offerta inserendo la successiva formula che indica ai concorrenti come determinare il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, e dunque il ribasso "virtuale" **Rg** che sarà utilizzato ai fini dell'aggiudicazione.

“La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà calcolata la migliore offerta è calcolata mediante la seguente operazione: **$R_g = ((P_g - P_o) / P_g) * 100$** dove “**Rg**” indica la percentuale di ribasso globale; “**Pg**” è l'importo globale a base d'asta dell'appalto al netto dei costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso; “**Po= Pol+Pop+Pos**” il **prezzo globale richiesto dal concorrente**, dato dalla somma del prezzo “**Pol**” offerto per l'esecuzione dei lavori, incluso il totale delle spese generali e dell'utile dell'impresa, al netto del costo del personale (**Pop**) e degli oneri di sicurezza ex lege (**Pos**), determinati dal medesimo concorrente ai sensi dell'art.82, comma 3-bis del Codice, del prezzo “**Pop**” richiesto per il costo globale del personale indicato nella dichiarazione esplicativa allegata all'offerta economica ed il prezzo “**Pos**” richiesto per gli oneri di sicurezza ex lege indicati nella dichiarazione esplicativa allegata all'offerta economica. Il prezzo globale richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre ed in lettere; il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; prezzo globale e ribasso sono riportati nella dichiarazione esplicativa allegata all'offerta economica.”

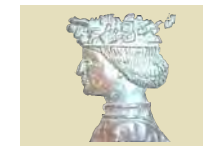
(5

Foglio n. 1 di fogli n. ____ totali ⁽⁶⁾ (PRIMO)

il Presidente del seggio di gara ⁽⁹⁾

Ing. Accursio Pippo Oliveri

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Effetti del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 sui termini di pagamento del DPR 207/2010

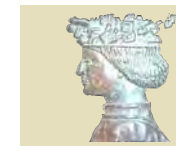
Articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192/2012.

comma 2: stabilisce che il pagamento è corrisposto entro il termine di **trenta giorni** decorrente, secondo le circostanze, dalla data di ricevimento della fattura ovvero dalla data della prestazione ovvero dalla data dell'accettazione o della verifica della prestazione, nel caso in cui siano previste dalla legge o dal contratto.

comma 4: relativamente alle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, prevede, inoltre, che le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a **trenta giorni**, e **comunque non superiore a sessanta giorni**, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

comma 6: stabilisce che, quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità dei servizi al contratto, essa non può avere una durata superiore a **trenta giorni dalla data della prestazione**, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici **DISCIPLINA DEGLI INTERESSI NEL DPR 207/2010**



ARTT.143 E 144 DEL D.P.R. 207/2010

INTERESSI RITARDATA CONTABILIZZAZIONE

LIMITE
STABILITO
DAL C.S.A.

45 GG

60 GG

OLTRE

INTERESSI RITARDO PAG. RATE DI ACCONTO

DATA
CERT.
PAGAM.

30 GG

60 GG

OLTRE

INTERESSI RITARDO PAG. RATA DI SALDO

DATA
CERT.
COLLAUDO

90 GG

60 GG

OLTRE

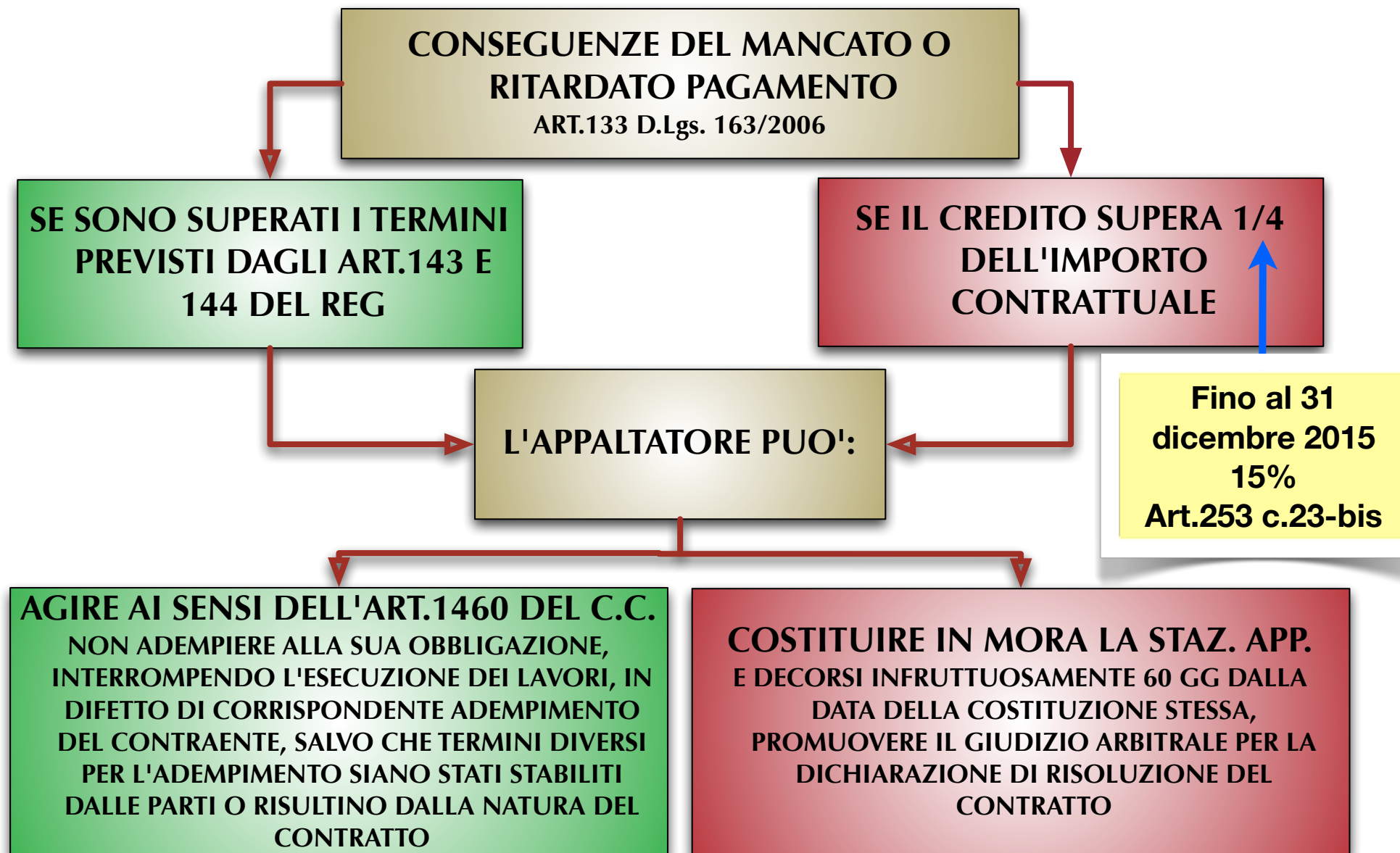
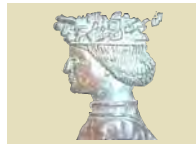
GIORNI FRANCHI

CON TASSO LEGALE

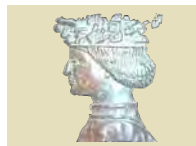
CON TASSO MORATORIO

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

CONSEGUENZE DEI RITARDATI PAGAMENTI



Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

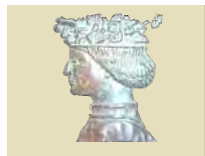


Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012
Oggetto: Attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

Art. 6bis CODICE

- 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.**
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

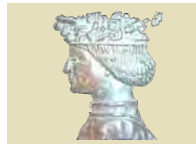


Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012
Oggetto: Attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

Art. 6bis CODICE

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 **esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



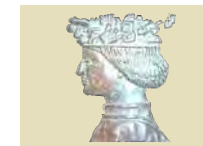
Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012
Oggetto: Attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

Art. 6bis CODICE

- 4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**
- 5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.**

(...omissis...)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

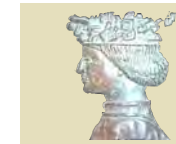


Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012
Oggetto: Attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

IL VOCABOLARIO DELLA BANCA DATI

BDNCP	la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
OE	Operatore Economico;
AVCPASS	l'Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE;
SIMOG	il Sistema Monitoraggio Gare;
CIG	il Codice Identificativo Gara;
PASSOE	il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS;
PEC	la Posta elettronica certificata.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

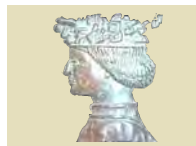


Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012
Oggetto: Attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

L'ITER DI UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

- la stazione appaltante/ente aggiudicatore, acquisito il CIG, specifica in AVCPASS i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, **indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche**
- L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, **ottiene dal sistema un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa**. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
- Nel caso in cui siano presenti operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, la stazione appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all'avvio dell'attività di verifica.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

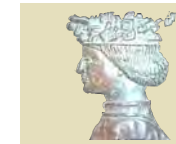


Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012
Oggetto: Attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

I DATI GENERALI ACQUISIBILI DALLA BANCA DATI (art.5)

- **La documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 38 del Codice, che viene acquisita presso la BDNCP e resa disponibile attraverso il sistema, in sede di prima applicazione, include: la visura del registro delle imprese; il certificato del casellario giudiziale; l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa; il certificato di regolarità fiscale; il DURC; il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l'Autorità. Tali documenti verranno forniti attraverso adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti certificatori. In tal modo l'Autorità diviene una sorta di gateway tra le stazioni appaltanti e le diverse amministrazioni pubbliche in possesso dei citati documenti.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

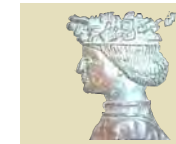


Deliberazione n. 111 Adunanza del 20 dicembre 2012
Oggetto: Attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012

PERIODO TRANSITORIO ORIGINARIO

- a) **dal 1° gennaio 2013** per gli appalti di lavori in procedura aperta nei settori ordinari, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000; in via transitoria, **fino al 30 giugno 2013**, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
- b) **dal 1° marzo 2013** per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; **in via transitoria, fino al 30 giugno 2013**, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
- c) **a far data dal 1° luglio 2013** gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà;
- d) **dal 1° ottobre 2013** per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali; **in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013**, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
- e) **a far data dal 1° gennaio 2014** il regime di obbligatorietà è esteso anche agli appalti di cui al comma d).

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



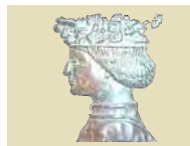
Comunicato del Presidente dell'Autorità
Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'“Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.

NUOVO PERIODO TRANSITORIO

- a) **Dal 1° gennaio 2013** per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, **fino al 31 dicembre 2013**, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- b) **Dal 1° marzo 2013** per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, **fino al 31 dicembre 2013**, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- c) A far data dal **1° gennaio 2014** gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Si precisa che è sempre possibile anche per questa tipologia di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità Web based.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Legge 98/2013: Art.49-ter: Semplificazioni per i contratti pubblici

AVCPASS ANTICIPA L'ENTRATA IN FUNZIONE

- 1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni **a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.**



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Il modello operativo AVC_{PASS} a regime



LEGENDA

- n** Impiego strumenti di autenticazione forte
- n** Non previsti strumenti di autenticazione forte

Maggior controllo sui requisiti

Attraverso semplici passi guidati per il caricamento dei requisiti a sistema, i RUP avranno un maggior controllo e certezza della disponibilità della documentazione adeguata per la comprova dei requisiti, riducendo così le eventuali interazioni/richieste di integrazione successive

Semplificazione e Riduzione tempi

Attraverso lo scambio rapido e semplificato della documentazione necessaria per la comprova dei requisiti da parte di OE, AVCP e Amm.ni Certificanti, sia per le verifiche a valle del sorteggio che per l'aggiudicazione

Riduzione carta e massimizzazione del riuso

Attraverso l'utilizzo di documenti digitali in sostituzione del cartaceo e il riuso di documenti già caricati: Da ~15/35 mln di documenti a ~1,5/3,5 mln di documenti cartacei – RIDUZIONE DEL 90%

Certezza del dato e potenziale riduzione del contenzioso

Attraverso l'utilizzo di strumenti per il riconoscimento "forte" del Soggetto che svolge azioni "critiche" a Sistema (Firma Digitale, PEC Azienda/Amministrazione, PEC personale, PIN dispositivo); attraverso l'utilizzo di banche dati certificate (Indice PA, Agenzia delle Entrate, Infocamere, Casellario giudiziale,...)

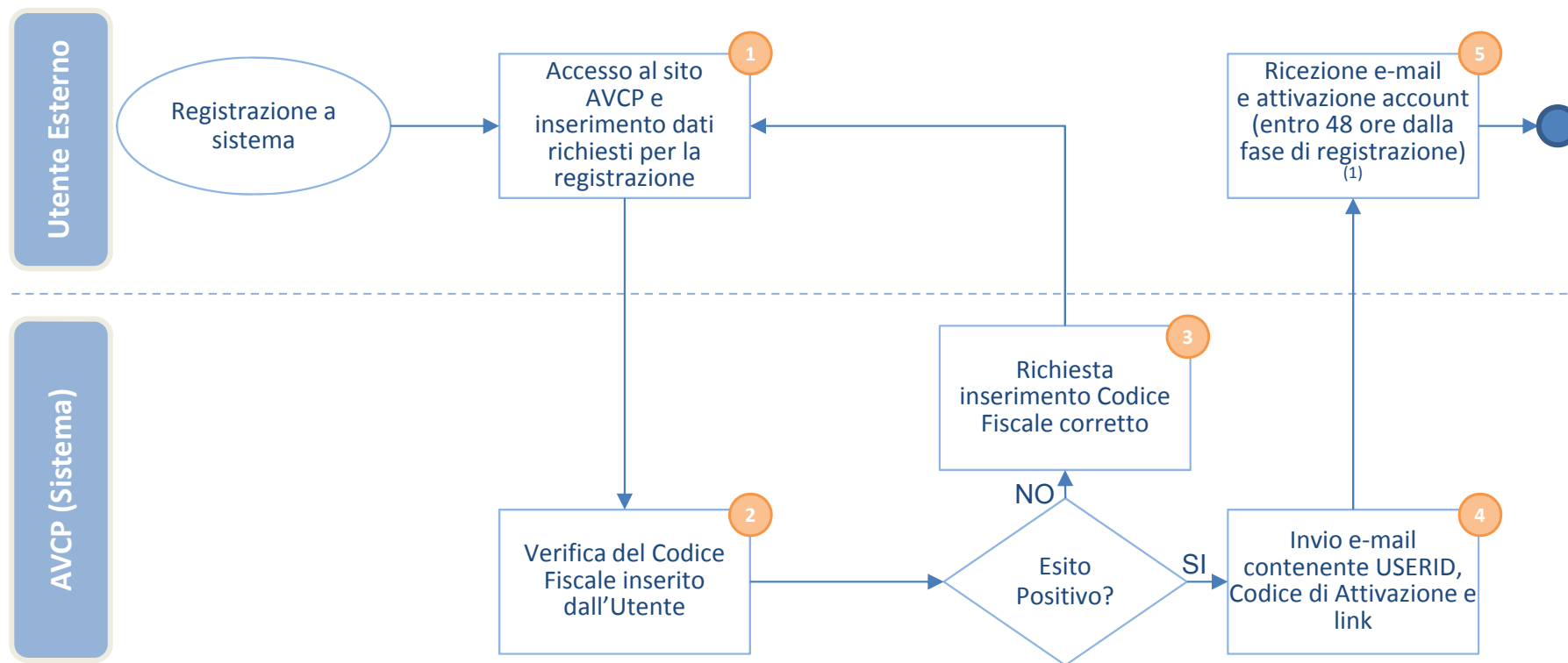


Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Registrazione a Sistema

Flusso di dettaglio



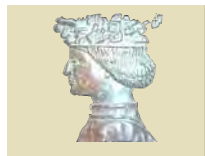
(1) Superato tale termine la richiesta viene cancellata e l'Utente deve ripetere la procedura di registrazione

Prerequisiti Richiesti



E-mail personale dell'Utente
Codice Fiscale dell'Utente

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Sommario 2ª PARTE

- **L'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria**
 - L'attività strumentale all'affidamento di un servizio tecnico di Architettura e Ingegneria: criticità e giurisprudenza
 - La determinazione del corrispettivo professionale per i servizi tecnici da porre a base di gara
 - Le procedure di scelta del prestatore di servizi tecnici
 - Le procedure di selezione per l'acquisizione dei progetti (concorsi di progettazione, concorsi di idee)
 - La corretta impostazione dei bandi di gara per l'affidamento di servizi tecnici
 - L'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento

DEFINIZIONE APPALTI PUBBLICI (ART.3 CODICE)



Gli “appalti pubblici” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto:

L'ESECUZIONE DEI LAVORI (ART.3/7)

LA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART.3/10)

LA FORNITURA DI PRODOTTI (ART.3/9)

Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I,

Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II

Gli “appalti pubblici di forniture” sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

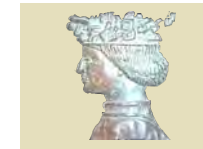
ART.20/2

Gli appalti di servizi dell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del codice.

ART.20/1

L'aggiudicazione degli appalti di servizi dell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 65, 68 e 225.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



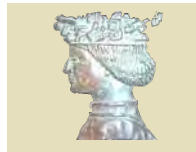
Gli appalti di servizi dell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del codice.

1. Servizi di manutenzione e riparazione
2. Servizi di trasporto terrestre
3. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci
4. Servizi di posta per via terrestre e aerea
5. Servizi di telecomunicazione
6. Servizi finanziari
7. Servizi informatici ed affini
8. Servizi di ricerca e sviluppo
9. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
10. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
11. Servizi di consulenza gestionale e affini
- 12. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**
13. Servizi pubblicitari
14. Servizi di pulizia degli edifici
15. Servizi di editoria e di stampa
16. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione

L'aggiudicazione degli appalti di servizi dell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 65, 68 e 225.

17. Servizi alberghieri e di ristorazione
18. Servizi di trasporto per ferrovia
19. Servizi di trasporto per via d'acqua
20. Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21. Servizi legali
22. Servizi di collocamento e reperimento di personale (esclusi i contratti di lavoro)
23. Servizi di investigazioni e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24. Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
25. Servizi sanitari e sociali
26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi
27. Altri servizi

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



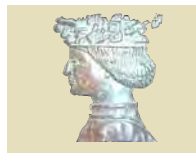
Gli appalti di servizi dell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del codice.

12. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata;

- servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica;
- servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
- servizi di sperimentazione tecnica e analisi

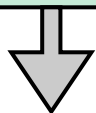
1. Servizi di manutenzione e riparazione
2. Servizi di trasporto terrestre
3. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci
4. Servizi di posta per via terrestre e aerea
5. Servizi di telecomunicazione
6. Servizi finanziari
7. Servizi informatici ed affini
8. Servizi di ricerca e sviluppo
9. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
10. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
11. Servizi di consulenza gestionale e affini
13. Servizi pubblicitari
14. Servizi di pulizia degli edifici
15. Servizi di editoria e di stampa
16. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



**Gli appalti di servizi
dell'allegato II A
CATEGORIA 12**

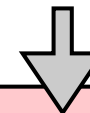
**12. Servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria anche integrata*;**



**DISCIPLINA SPECIALE
ART.90 - 91 - 92 CODICE**

**12. servizi attinenti all'urbanistica e alla
paesaggistica;**

- servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
- servizi di sperimentazione tecnica e analisi

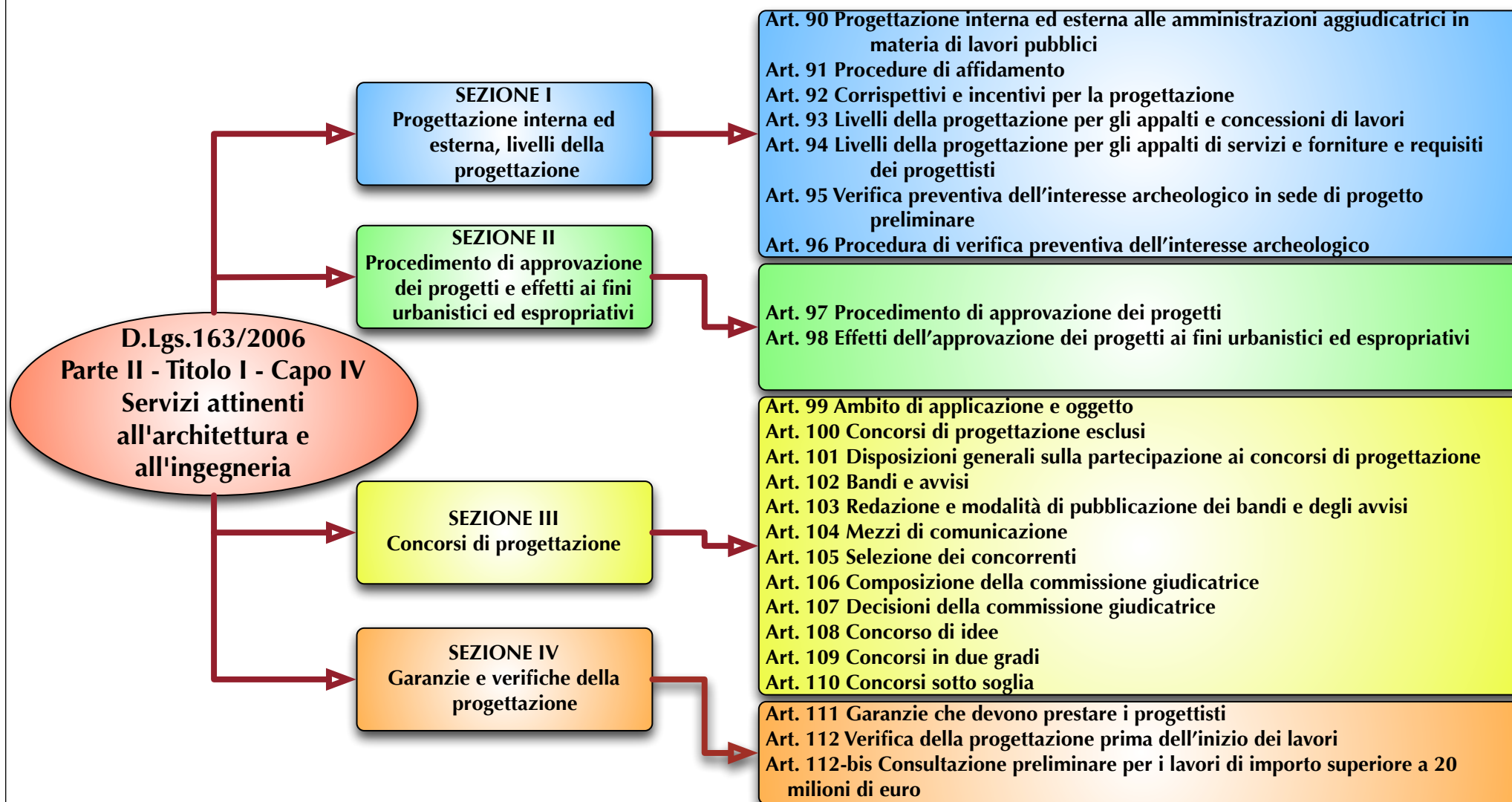
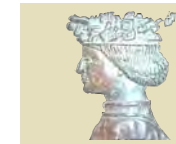


**SI APPLICA
Parte II, titolo I, se sopra soglia
(art. 124 se sottosoglia)**

***Art.252 comma 2 REGOLAMENTO**

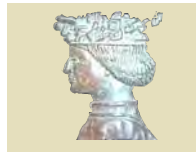
.....concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte (PARTE III REG). Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



n.24 articoli

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto "del fare" nei lavori pubblici



I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.

in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, casi che devono essere accertati e certificati dal RUP

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge

INCARICHI INTERNI

INCARICHI ESTERNI

Soggetti idonei
Art.90 D.Lgs.
163/2006

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa

e) dalle società di professionisti

f) dalle società di ingegneria

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

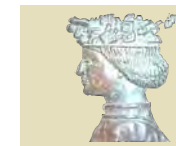
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.....

I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni

l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.....

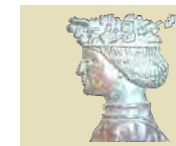
Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



ADEMPIMENTI DEL RUP PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DEI SERVIZI TECNICI (art. 10, co. 1, lett. d) - REG)

- **accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice;**
- **motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’articolo 91, comma 5, del codice (opportunità del concorso di progettazione o di idee);**
- **coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;**
- **verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne;**
- **promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



ADEMPIMENTI DEL RUP PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DEI SERVIZI TECNICI (art. 10, co. 1, lett. d) - REG)

PRESUPPOSTO ART.90 comma 6 CODICE

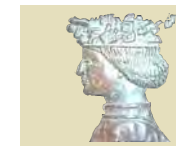
Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare all'esterno:

- la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
- lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,

IN CASO:

- di carenza in organico di personale tecnico
- di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto
- in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, **casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



ADEMPIMENTI DEL RUP PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DEI SERVIZI TECNICI (art. 10, co. 1, lett. m) - REG)

IL R.U.P.

m) **accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4*, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;**

***4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.**



N.B.

L'articolo 91, comma 8, del Codice, inoltre ha vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. con... "procedure diverse da quelle previste dal Codice" stesso

SETTORI ORDINARI

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO I E TITOLO II DEL CODICE (ART.91/1)

SERVIZI $\geq$ €.
100.000
Art.261 REG

SETTORI SPECIALI

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PARTE III DEL CODICE (ART.91/1)

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
(progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo)

SERVIZI $<$ €.
100.000
Art.267 REG

Possono essere affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei (ART.91/2).

DETERMINAZIONE N.4 AVCP DEL 29 MARZO 2007

..... dal combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, non si può tuttavia escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a 20.000 euro, in base all'articolo 125, comma 11, del Codice, procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del citato decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.





**SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA
(REQUISITI SPECIALI
REGOLAMENTO)**

ART.261 C.7 e 8 REGOLAMENTO

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI
a) Fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 (era 3) e 4 (era 6) volte l'importo a base d'asta

ART.263

REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI

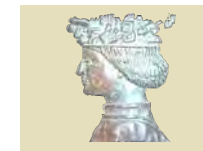
ART.253, c.15bis

b) Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie

c) Svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento

d) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali,, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

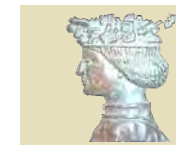
Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



NORMA TRANSITORIA CODICE ART.253, c.15bis

15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.
(Modifica dell'art. 4, comma 2, lettera II), legge n. 106 del 2011)

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici

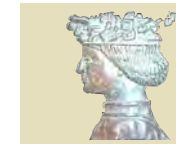


SCHEMA N.3

TABELLA REQUISITI PROGETTISTI

lavori da progettare			requisiti progettisti				
classe e categoria	importi (euro)	%	fatturato (euro)	servizi di progettazione (euro)	due servizi di progettazione (euro)	numero medio personale	competenze a base gara (euro)
Ic	1.129.374,51	30,03%	non richiesto	1.129.374,51	451.749,80	2	233.566,98
Ig	1.389.838,03	36,96%	non richiesto	1.389.838,03	555.935,21		
IIIa	444.376,00	11,82%	non richiesto	444.376,00	177.750,40		
IIIb	425.680,00	11,32%	non richiesto	425.680,00	170.272,00		
IIIc	371.500,00	9,88%	non richiesto	371.500,00	148.600,00		
fattori moltiplicativi							
fatturato		N.R.					
servizi di progettazione		1					
due servizi di progettazione		0,40					
% mandatarie massima spendibile		60					
% mandanti non prescritta		=					

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Articolo 29. METODI DI CALCOLO DEL VALORE DEI CONTRATTI

Il valore stimato del contratto è basato sul:

Valore massimo pagabile al netto dell'IVA al momento del bando o dell'invito a presentare un'offerta

Tiene conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto oltre che di eventuali premi o pagamenti

Divieto di artificioso frazionamento

Lavori: il valore tiene conto di quello delle forniture di beni e servizi necessari all'esecuzione dell'appalto (messe a disposizione dalle stazioni appaltanti)

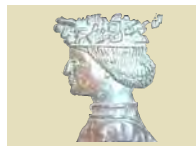
IL VALORE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI NON NECESSARI ALL'ESECUZIONE DI UN APPALTO DI LAVORI NON PUO' ESSERE AGGIUNTO AL VALORE DELL'APPALTO DI LAVORI IN MODO DA SOTTRARLO ALL'APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE NORME DEL CODICE

Divisione in lotti

il valore è dato dal complesso dei lotti a ciascuno dei quali si applicano le norme comunitarie

Tranne se il lotto è < a € 80.000 per i servizi e le forniture e € 1.000.000 per i lavori e comunque tali lotti risultino ≤ al 20% del valore complessivo dell'appalto

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



legge 24 marzo 2012, n. 27

**Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e
infrastrutture
(G.U. del 24 marzo 2012, n. 71)**

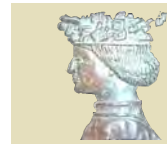
Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate

**1. Sono abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.**

(.....)

**5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la
determinazione del compenso del professionista,
rinviano alle tariffe di cui al comma 1.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



legge 24 marzo 2012, n. 27

**Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture
(G.U. del 24 marzo 2012, n. 71)**

**Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
(periodo aggiunto dalla legge 134/2012 - CRESCI ITALIA)**

2.Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



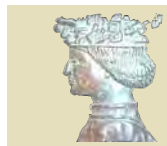
Legge 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante
Misure urgenti per la crescita del Paese
(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012)

Articolo 5 - Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

- 1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi (.....).».**
- 2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 POSSONO continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.**

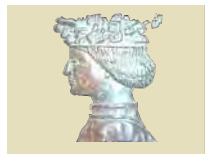
Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



Art. 89 Codice. Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi

- 1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.**
- 2. a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.....**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



STIMA DEI CORRISPETTIVI ED INCENTIVI

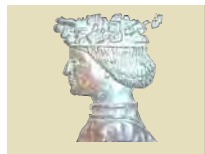
Art. 92.

**Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle
stazioni appaltanti**

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto*, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. **I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.**
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli.(omissis).

***Art.253 c.17.CODICE Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.**

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



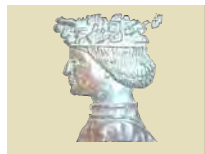
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive m. e i.

Le garanzie nei servizi tecnici

- Nel Codice la disciplina delle garanzie è contenuta in una serie di disposizioni ed in particolare:
- art. 75 (cauzione provvisoria)
- art. 113 (cauzione definitiva)
- art. 111 (garanzie dei progettisti)
- art. 129 (garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)
- art. 253, comma 19 (disposizioni transitorie in materia di garanzie).

N.B. Con riferimento a quanto statuito dall'art. 91, comma 1, del Codice “per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla [parte II, titolo I e titolo II del codice](#), ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla [parte III](#), le disposizioni ivi previste”.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici REGOLAMENTO



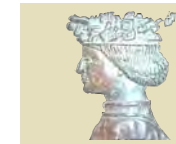
Garanzie servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Art.268

Disposizioni applicabili

1. Ai servizi di cui all'articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi di cui all'articolo 252 si applicano altresì le disposizioni previste dagli articoli 127 (*requisiti fideiussori*) e 128 (*garanzie raggruppamenti temporanei*) del presente regolamento.

*Art.252 comma 2 Art. 252. (Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) DPR 207/2010
.....concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte (PARTE III REG). Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

Le innovazioni della Legge di conversione del decreto “del fare” nei lavori pubblici



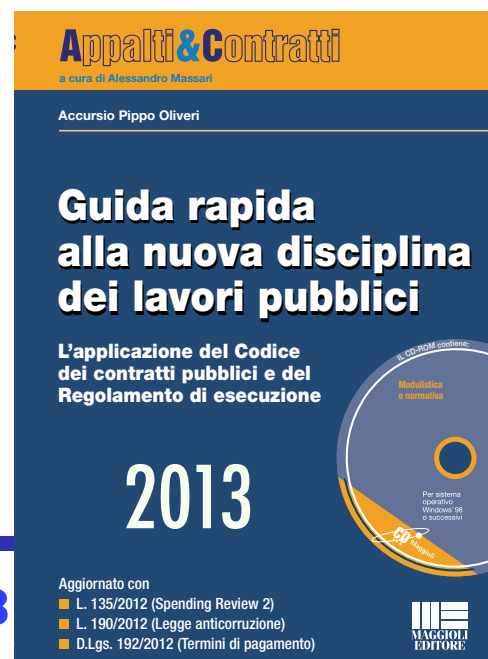
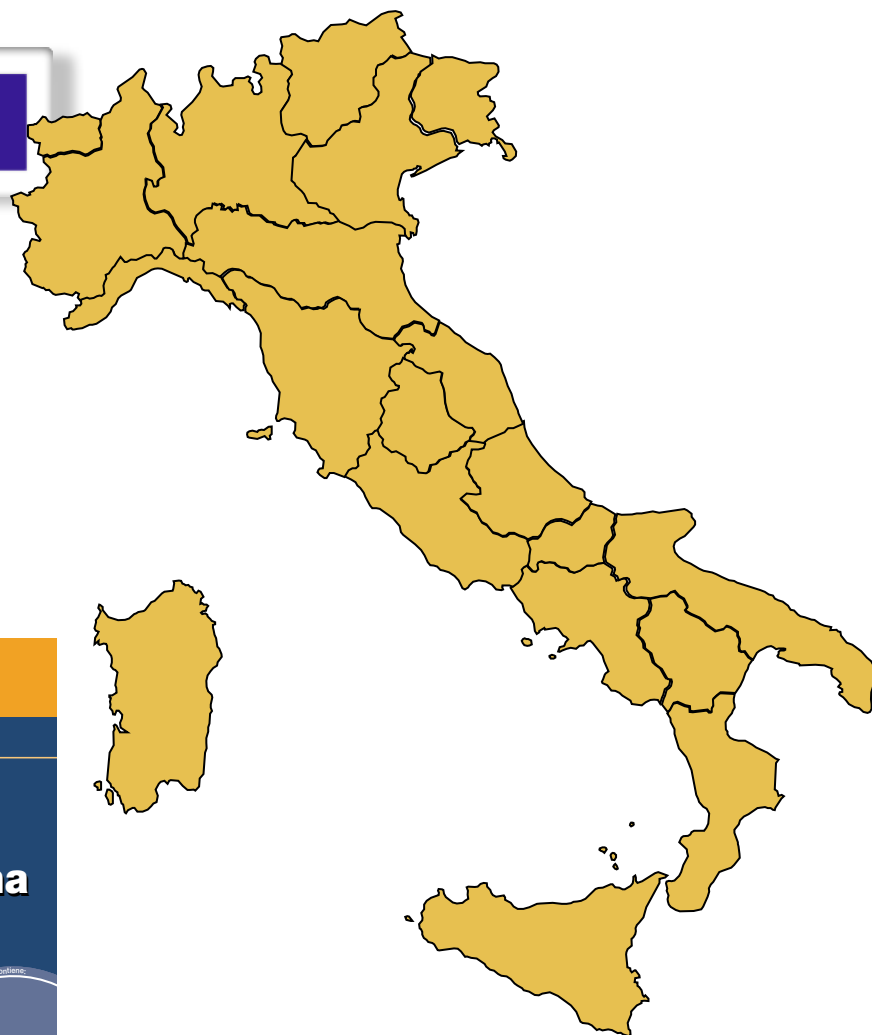


**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



Principali pubblicazioni del relatore:



ROMA 10 OTTOBRE 2013

Ing. Accursio Pippo Oliveri



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI



ROMA 10 OTTOBRE 2013

Ing. Accursio Pippo Oliveri